

1.2

# RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

AI SENSI DELL'ART. 123-BIS DEL D.LGS. 58/1998

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 MARZO 2015

# Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari

ai sensi dell'art. 123-*bis* del D.Lgs. 58/1998

## INDICE

<b>Glossario</b>	130
<b>1. Profilo dell'Emittente</b>	
1.1 Organizzazione della Società	131
<b>2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123-<i>bis</i> del TUF) alla data del 10 marzo 2014</b>	
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera a), TUF	133
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera b), TUF	134
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale sociale (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera c), TUF	134
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera d), TUF	134
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera e), TUF	134
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera f), TUF	134
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera g), TUF	134
h) Clausole di change of control (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera h), TUF e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1- <i>ter</i> , e 104- <i>bis</i> , comma 1)	134
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123- <i>bis</i> comma 1, lettera m), TUF	135
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. Cod. Civ.)	136
<b>3. Compliance (ex art. 123-<i>bis</i> comma 2, lettera a), TUF)</b>	137

<b>4. Consiglio di Amministrazione</b>	138	<b>10. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi</b>	170
4.1 Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l),TUF)	138	10.1 Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	172
4.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d),TUF)	140	10.2 Responsabile della funzione di Internal Audit	172
4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	144	10.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001	176
4.4 Organi Delegati	148	10.4 Società di Revisione	176
Amministratore Delegato	149	10.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	177
Presidente del Consiglio di Amministrazione	151	10.6 Coordinamento tra soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	179
Informativa al Consiglio	152	<b>11. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate e soggetti collegati</b>	180
4.5 Altri consiglieri esecutivi	152	Obblighi degli esponenti aziendali ex art. 136 del TUB	181
4.6 Amministratori indipendenti e non esecutivi	152	<b>12. Nomina dei Sindaci</b>	183
4.7 Lead Independent Director	154	<b>13. Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale (ex art. 123-bis comma 2, lettera d), TUF)</b>	185
<b>5. Trattamento delle informazioni societarie</b>	155	<b>14. Rapporti con gli azionisti</b>	187
Internal Dealing	156	<b>15. Assemblee (ex art. 123-bis comma 2, lettera c), TUF)</b>	188
<b>6. Comitati Interni al Consiglio (ex art. 123-bis comma 2, lettera d), TUF)</b>	157	Regolamento dell'Assemblea	188
<b>7. Comitato per la Remunerazione e Nomine</b>	158	<b>16. Ulteriori pratiche di governo societario (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)</b>	190
<b>8. Remunerazione degli Amministratori</b>	162	<b>17. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento</b>	190
Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis comma 1, lettera i), TUF)	164	<b>Allegato 1 - Informazioni sugli assetti proprietari</b>	191
<b>9. Comitato Controllo e Rischi</b>	166	<b>Allegato 2 - Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati</b>	192
		<b>Allegato 3 - Struttura del Collegio Sindacale</b>	194

## GLOSSARIO

**Codice/Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate come modificato nel luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, ANIA, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

**Cod. Civ.:** il Codice Civile.

**Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

**Emittente:** l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

**Esercizio:** l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

**Istruzioni al Regolamento di Borsa:** le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

**Regolamento di Borsa:** il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

**Regolamento Emittenti Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

**Regolamento Mercati Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

**Regolamento Parti Correlate Consob:** il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

**Circolare 263 della Banca d'Italia:** la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (come successivamente modificata) in materia di vigilanza prudenziale per la banche.

**Circolare 285 della Banca d'Italia:** la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (come successivamente modificata) in materia di disposizioni di vigilanza per la banche.

**Relazione:** la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

**TUB:** il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

*Le informazioni contenute nella presente Relazione, ove non diversamente specificato, sono riferite alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società (10 marzo 2015).*

## 1. PROFILO DELL'EMITTENTE

### 1.1 Organizzazione della Società

Come noto un corretto sistema di corporate governance si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e dell'Alta Direzione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l'efficienza del proprio sistema di controllo interno.

In quanto società per azioni soggetta alla legge italiana e banca soggetta alla disciplina del TUB, il sistema di governo di Banca Generali è fortemente imperniato su tali assunti.

In tale contesto infatti, in un'ottica di rafforzamento di standard minimi di organizzazione e governo societario e al fine di assicurare una "sana e prudente gestione" (art. 56 del TUB), la Banca d'Italia, da ultimo con il 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", ha delineato un quadro normativo che attribuisce all'organizzazione un ruolo centrale nella definizione delle strategie aziendali e delle politiche di gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Banca Generali, nell'adottare una struttura organizzativa coerente con tale quadro normativo, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: (i) chiara distinzione delle funzioni e delle responsabilità; (ii) appropriato bilanciamento dei poteri; (iii) equilibrata composizione degli organi; (iv) sistema dei controlli integrato ed efficace; (v) presidio di tutti i rischi aziendali; (vi) meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo; (vii) adeguatezza dei flussi informativi.

La struttura aziendale di Banca Generali consta dei seguenti principali organi sociali:

- i) Consiglio di Amministrazione;
- ii) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- iii) Amministratore Delegato;
- iv) Comitato per la Remunerazione e Nomine;
- v) Comitato Controllo e Rischi;
- vi) Assemblea dei Soci;
- vii) Collegio Sindacale.

Devono altresì considerarsi organi sociali la Direzione Generale ed i soggetti forniti della rappresentanza legale, nei termini sanciti dallo Statuto sociale.

La struttura organizzativa della Società è organizzata secondo il modello di governance tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica dell'impresa.

Il Consiglio è nominato dall'Assemblea per un periodo massimo di tre esercizi. Tra i suoi componenti, viene eletto un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; inoltre possono essere nominati uno o più Amministratori Delegati, determinandone le competenze. Il Consiglio può altresì nominare un Direttore Generale e uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali, che congiuntamente formano la Direzione Generale.

La funzione di gestione dell'impresa compete all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale.

I Comitati nominati hanno funzioni prettamente consultive e propositive.

Compito del Comitato per la Remunerazione e Nomine è infatti quello di esprimere pareri e formulare al Consiglio di Amministrazione proposte non vincolanti in materia di nomine e di remunerazione, disponendo delle necessarie competenze ed indipendenza di giudizio, al fine di formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e dei piani di remunerazione e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi. Più in particolare, costituiscono compiti del Comitato per la Remunerazione e Nomine quelli di (i) formulare al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante a coloro i quali ricoprono le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Condirettore Generale, Direttore Centrale, nonché delle altre figure professionali in grado di incidere sul profilo di rischio della Banca e dei responsabili delle funzioni di controllo; (ii) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso, ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna e (iii) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine alle deliberazioni riguardanti l'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio e del profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere considerati ottimali al fine di ottemperare ai profili di professionalità e composizione degli Organi Sociali previsti dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente.

Il Comitato Controllo e Rischi è invece l'organo preposto (i) ad assistere il Consiglio di Amministrazione nella definizione

delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza rispetto alle caratteristiche della banca e al profilo di rischio assunto nonché del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali siano identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati determinandone il grado di compatibilità con una gestione d'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati, in collegamento con le funzioni aziendali preposte; (ii) a esprimere il proprio parere in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla procedura approvata da Banca Generali in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati e di operazioni di maggior rilievo (la "Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e di Operazioni di Maggior Rilievo"), ai sensi della normativa e regolamentazione vigente, (iii) ad assistere il Collegio Sindacale, in materia di revisione legale dei conti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 nonché (iv) ad esprimere pareri in conformità alla Politica di gestione delle partecipazioni.

L'Assemblea dei soci ("Assemblea") è l'organo che, con le proprie deliberazioni, esprime la volontà degli azionisti. Le deliberazioni

adottate in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi, è l'organo cui compete la funzione di controllo. Ad esso non sono demandate le funzioni relative alla revisione legale di conti, le quali spettano invece a una Società di Revisione iscritta nello speciale albo istituito dalla Consob. La Società di Revisione è tenuta ad accertare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Verifica altresì l'effettiva corrispondenza dei dati esposti nel bilancio d'esercizio e consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dei documenti contabili alle norme che li disciplinano.

Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

Lo Statuto sociale è disponibile presso la sede sociale della Società e consultabile nella sezione del sito Internet della Società ([www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)) denominata "*Corporate Governance - Sistema di Corporate Governance*".

## 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis del TUF) alla data del 10 marzo 2015

### a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Generali, come rappresentato nella sottostante tabella, ammonta ad Euro 115.756.094,00 ed è rappresentato da n. 115.756.094

azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Nella Tabella allegata sub 1) alla presente sono indicate le categorie

	N. AZIONI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE	QUOTATO (INDICARE I MERCATI)	DIRITTI E OBBLIGHI
Azioni ordinarie	115.756.094	100	Quotato su MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.	Tutti i diritti previsti dal Cod. Civ. e dallo statuto sociale

Nella Tabella n. 1 contenuta nell'allegato sub 1) alla presente Relazione sono indicate le categorie di azioni che compongono il capitale sociale.

Banca Generali detiene n. 10.071 azioni proprie, a suo tempo acquisite al fine di dare esecuzione al piano di stock-granting riservato ad alcuni promotori finanziari dell'incorporata Prime Consult Sim S.p.A. Relativamente a tali azioni il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter del Cod. Civ.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 5.565.660,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, Cod. Civ. a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." e del "Piano di stock option per dipendenti di Banca Generali S.p.A.". Complessivamente l'aumento di capitale prevede l'emissione di massime numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro, a disposizione e servizio dei due sopra citati piani, di cui rispettivamente massime numero 4.452.530 azioni a servizio del piano riservato ai promotori finanziari e massime numero 1.113.130 azioni a servizio del piano riservato ai dipendenti, il tutto in modo scindibile anche in più tranche.

L'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2010 ha deliberato la proroga di tre anni del periodo di esercitabilità dei piani di stock options sopra menzionati (in conformità alle condizioni comunicate nel comunicato stampa pubblicato in data 9 ottobre 2009 e nel documento informativo pubblicato, ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, in data 2 aprile 2010), e la modifica del termine massimo di esecuzione del suddetto aumento del capitale sociale prorogandolo al 30 novembre 2015.

Per maggiori informazioni relativamente a detti piani di incentivazione a base azionaria si rinvia alla parte I della Nota Integrativa al bilancio di Banca Generali relativo all'esercizio 2011, al Comunicato Stampa di data 17 settembre 2007, redatto ai sensi della deliberazione Consob del 3 maggio 2007, numero 15915, in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, in virtù dei Piani sottoposti alla decisione dell'organo competente per la loro attuazione antecedentemente al 1° settembre 2007, consultabile nella sezione del sito Internet della Società ([www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)) denominata "Investor Relations" - "Comunicati Finanziari" e al Documento Informativo ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti pubblicato in data 2 aprile 2010 e consultabile nella sezione del sito Internet della Società ([www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)) denominata "Corporate Governance" - "Assemblea degli Azionisti".

L'Assemblea degli azionisti del 21 aprile 2010 ha altresì approvato due piani di stock options, riservati alle reti di distribuzione e rispettivamente uno ai promotori finanziari e private bankers e uno ai relationship managers, l'aumento scindibile del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, Cod. Civ., a servizio dei due nuovi piani di stock options sopra indicati e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Complessivamente l'aumento di capitale prevede l'emissione di un massimo di 2,5 milioni di azioni ordinarie da nominali 1,00 euro cadauna a disposizione e servizio dei due piani suddetti, di cui rispettivamente massimi 2,3 milioni di euro a servizio del piano destinato ai promotori finanziari e private bankers e massimi 0,2 milioni di euro a servizio del piano destinato ai relationship managers. Il termine massimo di esecuzione del suddetto aumento di capitale è stato fissato al 30 giugno 2017.

## **b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis comma 1, lettera b), TUF)**

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in merito alla partecipazione al capitale sociale di una banca, non risultano altre restrizioni al trasferimento delle azioni della Società diverse da quanto sotto indicato e relative a:

- (i) quanto stabilito dal Regolamento del Piano di Stock Granting riservato a determinati promotori finanziari, che prevede che qualora il beneficiario dell'assegnazione delle azioni intenda vendere tutte o parte delle azioni attribuite, deve preventivamente interpellare Banca Generali, che ha la facoltà di indicare un terzo acquirente a parità di condizioni e a prezzo di mercato;
- (ii) quanto previsto dal Regolamento del Piano di Stock Option a favore dei dipendenti che prevede che gli assegnatari sono obbligati a reinvestire una somma pari ad almeno il 50% della plusvalenza realizzata a seguito dell'eventuale vendita delle azioni rinvenienti dall'esercizio delle opzioni nell'acquisto di azioni ordinarie Banca Generali S.p.A. e a non disporre di queste ultime per un arco temporale di dodici mesi dal loro acquisto.

## **c) Partecipazioni rilevanti nel capitale sociale (ex art. 123-bis comma 1, lettera c), TUF)**

Secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione della società, alla data del 10 marzo 2015, partecipano in misura superiore al 2% del capitale sociale, direttamente e/o indirettamente, anche per il tramite di interposte persone, fiduciari e società controllate, i soggetti di cui alla Tabella n. 2 contenuta nell'allegato sub 1) alla presente Relazione

## **d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis comma 1, lettera d), TUF)**

Non risultano emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

## **e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis comma 1, lettera e), TUF)**

Non risultano meccanismi particolari di esercizio dei diritti di

voto per le azioni detenute dai dipendenti per effetto dei Piani di Stock Options o di Stock Granting in essere.

## **f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis comma 1, lettera f), TUF)**

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale e dell'art. 23 del regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato con provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 24 dicembre 2010, possono partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società presso la sede sociale entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies comma 4 del TUF, oltre i termini poc'anzi indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Inoltre, con riferimento alla situazione di partecipazione al capitale sociale alla data del 10 marzo 2015 risulta quanto segue:

- Banca Generali S.p.A. detiene n. 10.071 azioni proprie acquisite al fine di dare esecuzione ad un Piano di Stock Granting deliberato. Relativamente a tali azioni il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter del Cod. Civ.

## **g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis comma 1, lettera g), TUF)**

Non risulta alla Società l'esistenza di patti tra gli azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

## **h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)**

Non risultano stipulati accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di



controllo della società contraente.

Lo statuto sociale non ha derogato alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF e non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

## **i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis comma 1, lettera m), TUF)**

Il Consiglio di Amministrazione non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2008, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Cod. Civ., ha autorizzato – al fine di poter dare compiuta attuazione al Piano di stock granting deliberato dall'incorporata Prime Consult Sim a favore di manager e promotori finanziari facenti parte della propria rete distributiva (piano in cui la Società è subentrata per effetto dell'incorporazione stessa) e da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita ed in tre tranches di un massimo di 1.397.532 azioni ordinarie di Banca Generali, del valore nominale di 1,00 euro cadauna – l'acquisto da parte di Banca Generali di 197.532 azioni ordinarie (pari alla differenza tra il numero di azioni proprie già detenute per lo scopo e quelle ancora necessarie per completare l'assegnazione gratuita ai sensi del citato Piano di stock granting) del valore nominale di 1,00 euro cadauna, in conformità al disposto dell'art. 2357 del Cod. Civ., ai fini dell'attuazione del citato piano ed ai seguenti termini e condizioni:

- a) nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, alla condizione che il prezzo unitario per azione ordinaria sia compreso tra un prezzo minimo di acquisto non inferiore al valore nominale del titolo, pari ad 1,00 euro ed un prezzo massimo di acquisto non superiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;
- b) entro il termine tassativo di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare;
- c) venga costituita a norma dell'art. 2357-ter del Cod. Civ. la corrispondente riserva indisponibile;
- d) le operazioni di acquisto vengano effettuate, ai sensi degli artt. 132 TUF e dell'art. 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte, sui mercati regolamentati

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

La medesima Assemblea ha altresì autorizzato la Società, ai sensi dell'art. 2357-ter del Cod. Civ., ad assegnare gratuitamente ai beneficiari del citato Piano le suddette azioni, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte di cui al Regolamento del Piano di stock granting citato.

Inoltre l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2014, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Cod. Civ., ha autorizzato – esclusivamente allo scopo di dotare la Società della provvista necessaria ad adempiere alla Politica in materia di remunerazione del gruppo bancario - l'acquisto da parte di Banca Generali di massime numero 10.515 azioni ordinarie emesse da Banca Generali S.p.A., del valore nominale di 1,00 euro cadauna, ed il compimento di atti di disposizione delle medesime, nonché di quelle acquistate sulla base di precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, alle seguenti condizioni:

- a) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad 1,00 euro; il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;
- b) l'autorizzazione all'acquisto è rilasciata per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di assunzione della deliberazione assembleare, mentre l'autorizzazione alla disposizione è concessa senza limiti temporali al fine di consentire il raggiungimento delle finalità illustrate;
- c) gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- d) le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

La medesima Assemblea ha altresì deliberato che le azioni proprie potranno essere assegnate, senza limiti temporali, a titolo gratuito ai Risk takers individuati nella Politica in materia di remunerazione, ricorrendo i presupposti normativi e le condizioni previste dalla politica stessa per il pagamento della componente variabile della remunerazione.

Infine, l'Assemblea ha conferito delega all'Amministratore Delegato affinché lo stesso possa individuare i fondi di riserva per la costituzione della riserva indisponibile, prevista dall'art. 2357-ter del Cod. Civ., nonché possa disporre anche delle azioni proprie

già ad oggi esistenti nel patrimonio sociale per le finalità rappresentate.

Alla data del 31 dicembre 2014 il numero di azioni proprie in portafoglio della Società è di 10.071.

## I) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. Cod. Civ.)

Banca Generali fa parte del Gruppo Generali.

La capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. è il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 e seguenti del Cod. Civ.

L'esercizio di tale attività da parte di Assicurazioni Generali si realizza, tra l'altro, tramite la formulazione di proposte all'Assemblea dei soci di Banca Generali, per la nomina di alcuni componenti da eleggere nel Consiglio di Amministrazione della stessa; la fissazione di direttive in merito alla composizione degli organi amministrativi della Società e delle sue controllate; la determinazione delle modalità e delle tempistiche per la redazione del budget e in generale del piano industriale del Gruppo Generali; la fissazione di direttive e la formulazione di istruzioni per la comunicazione delle informazioni gestionali e contabili, al fine di assicurare la coerenza, la tempestività e la correttezza dell'informativa nell'ambito del Gruppo Generali; la formulazione di direttive in relazione alle operazioni con parti correlate, le quali prevedono che alcune specifiche categorie di operazioni siano sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.

Si conferma in ogni caso l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 37, comma 1 del Regolamento Consob n. 16191/2007 ed in particolare si dichiara:

- a) di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis del Cod. Civ.;
- b) di avere un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela ed i fornitori;

c) di non avere in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo Generali un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale;

d) di disporre di un comitato controllo e rischi composto da soli amministratori indipendenti (Sez. 9) e di un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti (Sez. 4.2).

In relazione alle ulteriori informazioni di cui all'art. 123-bis del TUF, si precisa che:

- le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma 1, lettera i) ("*gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto*") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata alla remunerazione degli amministratori (Sez. 8) nonché sono contenute nella relazione sulla remunerazione che sarà pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lettera l) ("*le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva*") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sez. 4.1).

### 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Banca Generali S.p.A. (la “Società”) è stata ammessa alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di novembre 2006 ed ha in tale occasione aderito al Codice, ritenendo che l’allineamento della propria *corporate governance* (per tale intendendosi il sistema di regole, principi e procedure in cui si sostanzia il sistema di gestione e controllo di una società) alla *best practice* internazionale di governo societario cui il Codice è ispirato costituisca presupposto fondamentale per la realizzazione degli obiettivi della Società. Detti obiettivi consistono infatti, non soltanto nella massimizzazione del valore per gli azionisti e nella soddisfazione della clientela, bensì anche nella ricerca dell’eccellenza sotto il profilo della trasparenza delle scelte gestionali, dell’efficienza dei sistemi di controllo interno e della correttezza e del rigore nelle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, infragruppo e/o in potenziale conflitto di interessi, nonché nella salvaguardia della professionalità, della correttezza e del rispetto, quali principi fondamentali nei rapporti con gli azionisti, la clientela ed in generale tutti gli interlocutori della Società. La Società è

infatti consapevole che la capacità di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci rappresenta un elemento indispensabile per rafforzare la percezione di affidabilità delle imprese. A tale fine la Società, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2013, ha provveduto ad aggiornare il proprio Codice Interno di Comportamento. Il Codice di Comportamento definisce le regole minime di comportamento da osservare nei rapporti con i colleghi, con i clienti, con i concorrenti, con i fornitori e con gli altri stakeholder. All’interno dello stesso vengono pertanto esplicitate regole e principi attinenti la Responsabilità sociale d’impresa, la promozione della diversità e dell’inclusione, la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, la protezione del patrimonio aziendale, la libera concorrenza e l’antitrust e la lotta alla corruzione e alla concussione.

Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Corporate Governance alla pagina [www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2014clean.pdf](http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2014clean.pdf).

## 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 4.1 Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo e ciò anche, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla Società, in termini di indipendenza. Si ricorda in proposito che il TUB stabilisce precisi requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori di una banca.

In particolare, i Consiglieri della Società – essendo quest'ultima una banca italiana – in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161) devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate deve essere di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e dall'art. 147 *quinquies* del Testo Unico della Finanza, i membri del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161.

Infine, si evidenzia che all'interno del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali sei amministratori sono in possesso dei requisiti di indipendenza accertati, secondo i criteri del Codice di Autodisciplina per le società quotate (definiti da Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, equivalenti a quelli dell'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998) mentre sette amministratori sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 37, primo comma, lett. d) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente. Attualmente tale percentuale è pari all'1,00%, come determinata dall'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti. Il meccanismo di nomina tramite il c.d. voto di lista garantisce trasparenza nonché tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Al fine di assicurare che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione – con il supporto consultivo del Comitato per la Remunerazione e Nomine: (i) definisce ex ante le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, (ii) definisce, in relazione alle caratteristiche della banca, la composizione quali-quantitativa degli organi aziendali (individuando e motivando il profilo teorico – ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza – dei candidati ritenuto opportuno), (iii) verifica che gli esiti delle nomine rispettino le indicazioni sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e (iv) sottopone la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso a periodica autovalutazione. I risultati delle analisi di cui sub (i) e sub (ii) sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati possa tener conto di tali indicazioni.

Ciascun azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i can-

didati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il ventunesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Qualora sia il Consiglio di Amministrazione uscente a presentare una propria lista, il Comitato per la Remunerazione e Nomine deve esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, nonché con le ulteriori modalità nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci sono tenuti a depositare presso la Società la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Entro il termine indicato per il deposito delle liste presso la Società, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la Società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista, (iii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, (iv) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Cod. Civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) ha diritto di votare una sola lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea – con arrotondamento, in caso di numero frazionario – all'unità inferiore. Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

All'esito del processo di nomina, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo del Comitato per la Remunerazione e Nomine) verifica, in modo approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di Legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare

la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Cod. Civ., di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato dall'art. 15 dello Statuto.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto Sociale si applicano le regole previste dalla vigente normativa.

Con riferimento al criterio applicativo 5.C.2 del Codice, ricordato che esso rimanda ad una valutazione discrezionale del Consiglio la scelta se adottare o meno un piano di successione degli amministratori esecutivi, si rappresenta che al momento il Consiglio ha valutato di non adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. A tale riguardo, si rappresenta che, anche valutato il disposto della Circolare n. 285 della Banca d'Italia, Banca Generali, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione previsto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014, procederà all'adozione, nel primo semestre dell'esercizio 2015, di un piano di successione per gli amministratori esecutivi e per il Direttore Generale.

## 4.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 24 aprile 2012, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla nomina del Consiglio stesso con il meccanismo del voto di lista.

L'Assemblea del 24 aprile 2012 ha deliberato sulla base di un'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. che conteneva i seguenti nominativi: Girelli Giorgio Angelo, Motta Piermario, Perissinotto Giovanni, Anaclerio Mario Francesco, Baessato Paolo, Brugnoli Giovanni, Genovese Fabio, Gervasoni Anna, Miglietta Angelo e Riello Ettore. I candidati sono stati eletti con il voto favorevole del 99,642% del capitale sociale presente all'Assemblea ed avente diritto di voto. A seguito di dimissioni rassegnate nel corso del 2012 da 2 Consi-

glieri e successiva cooptazione, l'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2013 ha provveduto a confermare in 10 il numero dei Consiglieri e a nominare 2 Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari. Successivamente 1 dei suddetti 2 Consiglieri ha rassegnato le dimissioni ed in data 15 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare un consigliere in sostituzione del dimissionario. L'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2014 ha provveduto a confermare in 10 il numero dei Consiglieri e a nominare un Consigliere in sostituzione di quello dimissionario, confermando l'amministratore già cooptato.

Attualmente quindi 8 degli Amministratori in carica sono stati tratti dall'unica lista presentata, in occasione dell'Assemblea di rinnovo del Consiglio, mentre 1 è stato successivamente nominato dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2013 ed 1 è stato successivamente nominato dalla Assemblea dei soci del 23 aprile 2014. Il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014.

Si precisa che nella nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dovrà tener conto delle indicazioni della Legge n. 120/2011 (nonché delle indicazioni contenute nella Sezione IV, Capitolo 1, Titolo IV delle già menzionata Circolare n. 285 della Banca d'Italia), riservando una quota pari ad almeno un quinto dei propri membri al genere meno rappresentato.

La tabella contenuta nell'allegato sub 2 riporta i membri del Consiglio di Amministrazione, la carica ricoperta alla data del 31 dicembre 2014 ed altre informazioni in merito agli stessi ed alla partecipazione alle riunioni del Consiglio e dei Comitati istituiti. Al fine di assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione - con il supporto consultivo del Comitato per la Remunerazione e Nomine: (i) ha definito ex ante le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, (ii) ha definito, in relazione alle caratteristiche della banca, la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi aziendali (individuando e motivando il profilo teorico - ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza - dei candidati ritenuto opportuno). I risultati di tale analisi sono stati portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati potesse tener conto di tali indicazioni. Inoltre, all'esito del processo di nomina degli organi aziendali, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo del Comitato per la Remunerazione e Nomine) ha verificato la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione - essendo Banca Generali sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati - ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni lo stesso è composto in maggioranza (7) da amministratori indipendenti ai sensi della predetta normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011, nei tempi previsti dalla normativa vigente, a verificare in capo a tutti i Consiglieri l'insussistenza delle cause di incompatibilità.

In occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali, l'Emittente provvederà ad adeguarsi alla disciplina della parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo di cui alla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012.

Si riporta, di seguito, una sintetica informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei Consiglieri, dando evidenza, come raccomandato dal paragrafo 1.C.2 del Codice, alle cariche da questi ultimi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri e in società di rilevanti dimensioni, diverse da quelle ricoperte in società del Gruppo di appartenenza.

**Paolo Vagnone.** Nato a Torino, il 4 dicembre 1963, si è laureato in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino e ha conseguito MBA presso l'INSEAD di Fontainebleau. Dopo un iniziale percorso in McKinsey, ha sviluppato una profonda conoscenza del settore assicurativo nell'ambito del gruppo Allianz nel quale ha operato dal 1997 al 2007, ricoprendo vari incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di RAS. Ha quindi ulteriormente arricchito il suo profilo professionale gestendo gli investimenti in Italia dei fondi di Private Equity di Apax e Fortress Investment Group, dove ha ricoperto ruoli di Amministratore Delegato e Direttore Generale. È entrato nel Gruppo Generali nel febbraio 2011 in qualità di Direttore Generale e sino a ottobre 2012 ha ricoperto la carica di Country Manager per la Country Italy. Attualmente è Responsabile Global Business Lines di Assicurazioni Generali S.p.A. e membro dei Consigli di Amministrazione delle principali società del Gruppo Generali e non risulta detenere cariche in altre società esterne a tale Gruppo.

**Piermario Motta.** Nato a Monza il 28 agosto 1957, è laureato in Scienze Economiche e Bancarie. Dopo un'esperienza alla Banca Popolare di Milano, dal 1985 al 2002 ha lavorato in Banca Fideuram, inizialmente in qualità di promotore finanziario e dal 1993 come Area Manager. Nel 2002 è diventato Direttore Generale di Sanpaolo Invest e successivamente ha assunto l'incarico di Amministratore Delegato di Sanpaolo Invest (dal 2003 al 2005). Nel 2005 ha fatto il suo ingresso nel Gruppo Banca Generali assumendo la carica di Direttore Generale di Banca Generali e, a seguito dell'acquisizione di Banca BSI Italia da parte di Banca Generali avvenuta nel 2006, è diventato amministratore delegato della controllata. Ha mantenuto la carica fino a gennaio del 2010, quando la società è stata fusa per incorporazione in Banca Generali. Il 24 aprile 2012 è stato nominato Amministratore Delegato di Banca Generali S.p.A. È inoltre consigliere di altre società del Gruppo Generali e non risulta detenere cariche in altre società esterne a tale Gruppo.

**Mario Francesco Anaclerio.** Nato a Genova il 2 maggio 1973, si è laureato in economia e commercio presso l'università Cattolica di Milano, è dottore commercialista ed iscritto all'albo dei

revisori dei conti. Titolare di studio di dottore commercialista in Milano con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, pareri di congruità, perizie e operazioni straordinarie, governance, internal auditing e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. Riveste inoltre la carica di membro del Collegio Sindacale di alcune società esterne al Gruppo Generali (vedi dettaglio delle principali di seguito riportate).

Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco	Sindaco effettivo
Pasticceria Bindi S.p.A.	Sindaco effettivo
FILP - Fabbrica Isolanti e Laminati Plastici S.p.A.	Sindaco effettivo
S.I.P.A. S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Nuova Tagliamento S.p.A.	Sindaco effettivo
Engineering 2K S.p.A.	Sindaco effettivo
FBH S.p.A.	Sindaco effettivo
Combimar & Agemar S.p.A.	Sindaco effettivo
Società Gestione Servizi BP S.c.p.A.	Sindaco effettivo
Class S.p.A.	Sindaco effettivo
Cogetech Gaming S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
Egon Zehnder International S.p.A.	Sindaco effettivo
IMser 60 Società di Investimento Immobiliare non quotata	Sindaco effettivo
Orion S.r.l.	Sindaco effettivo
Socrates consulenze direzionali S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale

**Paolo Baessato.** Nato a Venezia il 24 luglio 1951, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Ferrara nel 1976 e consegue un Master in Direzione Aziendale presso la SDA Luigi Bocconi di Milano nel 1980, specializzandosi poi in Finanza e Credito Internazionali presso il medesimo ateneo. Dopo aver maturato esperienze professionali presso alcune filiali estere del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (Argentina e Brasile), entra nella Direzione Centrale di tale istituto bancario in qualità di Responsabile del Servizio Rischi Controllati. Quindi sviluppa la propria carriera professionale all'interno del Gruppo Intesa, arrivando a rivestire il ruolo di Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza. Attualmente è membro dei consigli di amministrazione di alcune società esterne al Gruppo Generali, quali:

Setefi S.p.A.	Amministratore
Progressio SGR S.p.A.	Amministratore
Carlo Tassara S.p.A.	Amministratore
Intesa Sanpaolo Re.o.co	Amministratore
MilanoSesto S.p.A.	Amministratore

**Giovanni Brugnoli.** Nato a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1970, da sempre impegnato nell'associazionismo imprenditoriale, dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, è stato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dal 1999 al 2001 e Presidente dal 2001 al 2004, componente della Giunta dell'Unione dal 1999, componente del Consiglio Direttivo dal 2001 e Vice Presidente dal maggio 2007 al maggio 2011. È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tiba Tricot S.r.l. e della Palatino S.r.l. nonché socio unico della Tiba immobiliare S.r.l. imprese tutte appartenenti al Gruppo Brugnoli nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione delle società Cofiva S.p.A. e della Promindustria S.p.A. – entrambe appartenenti al Gruppo Industriali di Varese. È infine Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Industria e Università S.r.l." e della Iniziativa Universitaria 1991 S.p.A. appartenente al medesimo gruppo specializzata nell'istruzione post secondaria universitaria e non universitaria.

**Philippe Donnet.** Nato a Suresnes (Francia) il 26 luglio 1960. Dopo essersi laureato presso l'Ecole Polytechnique di Parigi e presso l'Institut des Actuaires Français, Donnet sviluppa una profonda conoscenza del settore assicurativo in AXA, società nella quale fa il suo ingresso nel 1985, maturando esperienze professionali in Francia e Canada prima di diventare CEO per l'Italia nel 1999. Nel 2001 viene nominato CEO di AXA per l'Europa meridionale, il Medio-Oriente, l'America Latina e il Canada. Nel 2003 diventa CEO di AXA in Giappone, assumendo anche la responsabilità dell'area Asia Pacific della società. Negli ultimi anni ha arricchito il suo profilo professionale con esperienze nel gruppo Wendel e in HLD. Attualmente ricopre la carica di Country Manager Italia, di Amministratore Delegato di Generali Italia S.p.A. ed è membro del Group Management Committee del Gruppo Generali. È inoltre consigliere di altre società del Gruppo Generali e non risulta detenere cariche in altre società esterne al tale Gruppo.

**Fabio Genovese.** Nato a Venezia l'11 febbraio 1959, si è laureato in Economia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ha maturato una lunga esperienza nel settore finanziario lavorando sin dal 1988 per primarie aziende finanziarie internazionali quali JP Morgan, UBS Investment Bank e Nomura International Plc ove, sino al 2011 ha ricoperto la carica di Managing Director Responsabile per l'Italia e l'Austria. È attualmente Amministratore Unico della FMG Advisers Ltd., società di advisory con sede a Londra.

**Anna Gervasoni.** Nata a Milano il 18 agosto 1961, si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano. È Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Dopo aver partecipato alla fondazione dell'Università Cattaneo - LIUC, dal 1999 è titolare della Cattedra di Economia e Gestione delle Imprese e di "Finanza d'Impresa". Dirige dal 2000 il Master Universitario di specializzazione in private equity: "Master in

Merchant Banking: Private Equity, Finanza e Impresa". È Presidente del Private Equity Monitor - PEM® e del Venture Capital Monitor - VEM®, osservatori sul mercato del capitale di rischio. Dal 1986 è Direttore Generale di AIFI, l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital. Ricopre inoltre la carica di sindaco effettivo di Saipem S.p.A. ed è membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Sol S.p.A. società leader nella fabbricazione di gas industriali.

**Angelo Miglietta.** Nato a Casale Monferrato (AL) il 21 ottobre 1961, si laurea in Economia Aziendale con indirizzo Finanza Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano. È Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese nell'Università IULM di Milano; iscritto al Registro dei Revisori Contabili e Consulente tecnico del Tribunale di Milano. È stato Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Attualmente ricopre cariche in alcune società esterne al Gruppo Generali, come di seguito indicato:

E.ON Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
E.ON Energia S.p.A.	Sindaco effettivo
E.ON Produzione S.p.A.	Sindaco effettivo
Cogemat S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Cogetech S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FBH S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Smarthub S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nuova Tagliamento S.p.A.	Amministratore
Sirti S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
S.I.P.A S.p.A.	Amministratore
Heta Asset Resolution Italia S.r.l.	Amministratore
Luigi Botto S.p.A	Amministratore
Umuve S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Ettore Riello.** Nato a Forte dei Marmi (LU) il 1° aprile 1956, si è laureato ventitreenne in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel marzo del 2000 conquista l'intero Gruppo familiare grazie all'alleanza con il Fondo d'investimento Americano Carlyle; il successivo riassetto organizzativo del Gruppo porta alla nascita di una unica società, la Riello S.p.A., in cui Ettore Riello ricopre dal 2000 la carica di Presidente. Attualmente è



membro dei consigli di amministrazione di alcune società come di seguito indicato:

Riello S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato
Riello Group S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato
Fontecal S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Fit Service S.p.A.	Amministratore esecutivo
Ente Autonomo Fiere di Verona	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Segretario del Consiglio di Amministrazione è l'avv. Cristina Rustignoli, Responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali della Società.

Il "Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A." (il "Regolamento del CdA"), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 febbraio 2007 e da ultimo integrato e novellato dal Consiglio nella seduta dell'11 febbraio 2015, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.3 del Codice e dall'art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale, indica il numero di incarichi – consentiti sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti - di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Tali indicazioni, che sono sintetizzate nella tabella che segue, tengono conto: (i) del diverso grado di impegno dell'amministratore in relazione al ruolo ricoperto, (ii) della natura e della dimensione della società in cui il ruolo è ricoperto e (iii) dell'appartenenza della società allo stesso gruppo dell'Emittente o ad uno stesso gruppo:

	SOCIETÀ QUOTATE			SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE O ASSICURATIVE			SOCIETÀ DI GRANDI DIMENSIONI		
	AMM.RE ESECUTIVO	AMM.RE NON ESECUTIVO	SINDACO	AMM.RE ESECUTIVO	AMM.RE NON ESECUTIVO	SINDACO	AMM.RE ESECUTIVO	AMM.RE NON ESECUTIVO	SINDACO
Amministratori esecutivi	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Amministratori non esecutivi	2	5	2	2	5	2	2	5	2

Il Regolamento del CdA prevede inoltre che nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tenga conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni (art. 5.4 del Regolamento).

Nella tabella di cui all'Allegato 2 sono indicati anche il numero di incarichi nelle predette società ricoperte da ciascun consigliere sulla base dei criteri indicati nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli amministratori della Società conoscono i compiti e la responsabilità connesse alla carica e partecipano ad iniziative volte ad accrescere la propria conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, finalizzate a svolgere efficacemente il proprio ruolo.

In ottemperanza al paragrafo 2.C.2 del Codice, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha cura che gli amministratori ed i sindaci partecipino, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento. In tale contesto ha coinvolto gli amministratori indipendenti in iniziative formative, organizzate da società specializzate, in merito al ruolo ed ai compiti degli amministratori indipendenti ed ha curato che nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati venisse riservato specifico spazio all'aggiornamento sulle principali novità normative intervenute, sull'analisi dello sviluppo dell'attività di gestione di portafogli e sull'analisi dello sviluppo degli impatti dell'attività creditizia di Banca Generali, attraverso l'illustrazione e l'approfondimento delle tematiche da parte del management della Banca allo scopo di favorire una adeguata conoscenza di tali settori di attività in cui opera la Società e delle relative dinamiche.

### 4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d)

Il ruolo centrale nel sistema di governo della Società è attribuito al Consiglio di Amministrazione che, come detto, è composto da 10 membri.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua funzione di supervisione strategica, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio ha altresì competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, di indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

In conformità al paragrafo 1.C.1, lett. a), c) ed f) del Codice, l'art. 18 dello Statuto Sociale riserva al Consiglio le decisioni di maggior rilievo per la vita della Società e del gruppo, tra cui, in particolare, la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario anche con Parti Correlate e Soggetti Collegati; la determinazione dell'assetto organizzativo generale della Società, l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, nonché la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

In dettaglio, lo Statuto Sociale stabilisce la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - fatta salva la disciplina relativa ai casi di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 18 dello Statuto Sociale - nelle decisioni concernenti: a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario anche con Parti Correlate e Soggetti Collegati; b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo; c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna; d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità; e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili; f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente; g) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di

collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture od a alleanze strategiche; h) l'approvazione della struttura organizzativa e le modifiche dei regolamenti interni e delle policy; i) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni aziendali abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento; l) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo; m) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società; n) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà; p) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo; q) l'approvazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, in conformità a quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società in adempimento alla normativa vigente in materia. Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza anche in presenza di un parere contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5 del Cod. Civ., con deliberazione assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla normativa vigente ed in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati. Con riferimento alle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, il Consiglio di Amministrazione ha definito in apposito regolamento (la Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed operazioni di Maggior Rilevo) criteri generali per l'individuazione delle stesse ed uno specifico iter deliberativo, che coinvolge, in conformità alle previsioni normative vigenti, anche la funzione di Risk Management che deve esprimersi con un preventivo parere. In linea generale sono identificate quali operazioni di Maggior Rilevo: (i) le emissioni di strumenti finanziari; (ii) la concessione di garanzie personali e reali nell'interesse di società controllate; (iii) la concessione di finanziamenti a favore di società controllate e le operazioni di investimento e disinvestimento immobiliare, le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda; (iv) le operazioni di fusione o scissione; (v) le altre operazioni il cui controvalore sia superiore al 2,5% del patrimonio di vigilanza consolidato, che non rientrino nell'attività ordinaria della Banca e non siano concluse a condizioni di mercato o a condizioni standard.

Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, anche le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per

il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Infine, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare applicabile alle società che svolgono servizi di investimento, è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonei a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale oltre ad una sana e prudente gestione. A tal fine è il Consiglio di Amministrazione l'organo preposto a:

- (i) individuare gli obiettivi, le strategie, il profilo di rischio le soglie di tolleranza della Banca e le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni definendo le politiche di governo del rischio dell'impresa, nell'ambito del sistema degli obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework - RAF) e determinando, in concerto, le politiche aziendali; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale e dei connessi rischi, con particolare attenzione all'adeguatezza ed efficacia del Risk Appetite Framework e alla compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- (ii) assicurare che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con il RAF e con le strategie di lungo periodo;
- (iii) con riferimento al processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a definire ed approvare le linee generali del processo, assicurandone la coerenza con il Risk Appetite Framework e promuovendone il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Inoltre, il Regolamento del CdA dispone, *inter alia*:

- i) che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. c) del Codice, il Consiglio sia tenuto a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, tenuto conto delle informazioni ricevute dai competenti organi sociali (art. 8.4 del Regolamento del CdA). A tal proposito, il Consiglio delibera periodicamente in merito alla struttura organizzativa della Società e verifica periodicamente i presidi atti a garantire la correttezza e l'efficacia del sistema amministrativo e contabile. Parimenti definisce le linee guida dell'assetto organizzativo ed amministrativo delle società controllate;
- ii) che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. c) del Codice, il Consiglio debba valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia. A tal proposito il Consiglio verifica periodicamente che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni aziendali di controllo siano autonome all'interno della struttura organizzativa e dispongano di adeguate risorse per un corretto funzionamento (art. 8.4 del Regolamento del CdA); approva le policy e i regolamenti che disciplinano il funzionamento delle funzioni di controllo; approva il regolamento a presidio dei principali rischi cui è esposto il grup-

po bancario e la policy in materia di conflitti di interessi del gruppo bancario, stabilendo le principali misure di gestione dei conflitti stessi;

- iii) che il Consiglio di Amministrazione debba valutare il generale andamento della gestione, dedicando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.1, lett. e), del Codice (art. 8.3 del Regolamento del CdA). A tal proposito, il Consiglio verifica periodicamente l'andamento della gestione della società e del gruppo, confrontando i risultati conseguiti con le previsioni di budget ed analizzando gli eventuali scostamenti;
- iv) che il Consiglio della Società, quale capogruppo del Gruppo Bancario, assume anche le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. A tal proposito, il Consiglio ha approvato anche un apposito Regolamento di Gruppo in cui sono definite le linee guida di interazione tra le società del gruppo ed i flussi informativi tra le stesse attuati.

L'art. 18 dello Statuto Sociale, prevede inoltre la facoltà del Consiglio di conferire deleghe, stabilendo, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. d), del Codice, l'obbligo, in capo agli organi delegati, di informare con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate da Banca Generali e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito.

Infine, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina e della normativa di vigilanza, il Regolamento del CdA dispone tra l'altro che il Consiglio di Amministrazione:

- prima della nomina del nuovo Consiglio o in caso di cooptazione di consiglieri, identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno, portandola a conoscenza degli azionisti in tempo utile;
- successivamente alla nomina del nuovo Consiglio o alla cooptazione di consiglieri, verifica la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
- al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione interna e la comunicazione

all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

## Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'art. 17 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca – di regola – con cadenza mensile.

Come detto, in data 16 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Regolamento del CdA, da ultimo modificato nella seduta consiliare del 11 febbraio 2015, allo scopo di conformare le regole di funzionamento di detto organo ai principi sanciti dal Codice e alle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Detto regolamento dispone, *inter alia*:

- (i) che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.2 del Codice, ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare, l'accettazione della carica di consigliere richieda una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (art. 5.2 del Regolamento del CdA);
- (ii) che, il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adoperi affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con anticipo rispetto alla data della riunione consiliare (art. 4.2 del Regolamento del CdA). In particolare, prevede che, qualora gli argomenti in discussione siano relativi ad iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti, ove disponibili, sono trasmessi di regola almeno il giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, con particolare riferimento a dati o notizie "price sensitive". Detta disposizione è stata generalmente rispettata, con riferimento alla maggior parte degli argomenti, quando ciò per motivi di urgenza o di riservatezza non è stato possibile il Presidente ha curato che nell'ambito della riunione alla trattazione di detti argomenti fosse riservato il tempo necessario ad un'analisi approfondita ed alla relativa discussione;
- (iii) che, anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate da un soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento ovvero da soggetti che eventualmente partecipano ad un patto di sindacato, ciascun Amministratore sia tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo priori-

tario – alla creazione di valore per la generalità degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo (art. 7 del Regolamento del CdA);

- (iv) che, in conformità al paragrafo 1.C.1, lett. g) del Codice, il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprima una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, nonché sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento del CdA (art. 10 del medesimo).

In adempimento di tale disposizione e alle previsioni introdotte dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia nella seduta consiliare dell'11 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la prevista autovalutazione, approvando la "Relazione di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A." (la "Relazione di Autovalutazione").

Nella medesima data, sempre in adempimento alle disposizioni della Circolare n. 285 della Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il "Regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione".

Con riferimento all'autovalutazione effettuata nella seduta dell'11 febbraio 2015, si precisa che su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori è stato individualmente richiesto, in via riservata, attraverso un apposito questionario, di esprimersi in ordine ad una serie di temi inerenti quanto oggetto di autovalutazione. Detti questionari sono stati elaborati e gli esiti della consultazione sono stati riportati in un apposito documento, che individua i punti di forza e di eventuale debolezza riscontrati, e discussi collegialmente nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 febbraio 2015, nonché ricompresi nella Relazione di Autovalutazione.

Ai fini della valutazione di adeguatezza dell'organo di supervisione strategica, declinata negli aspetti sia di composizione che di funzionamento, si sono tenute presenti specifiche aree tematiche che assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione, tra le quali l'individuazione delle linee strategiche, la gestione aziendale ed i livelli di performance pianificati e conseguiti, il sistema di misurazione dei rischi, l'assetto organizzativo, la gestione dei conflitti di interesse, il sistema dei controlli interni, l'informativa finanziaria e i sistemi di rilevazione contabile, i flussi informativi interorganici e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'esito della sopra descritta consultazione, è quindi pervenuto al seguente giudizio:

- "Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.,
- *in relazione alla dimensione e composizione del Consiglio:*
    - a) sotto un profilo quantitativo:
      - considerata, in primo luogo, la dimensione dell'organo amministrativo, che appare proporzionata all'entità ed all'importanza della società, nonché coerente

con la struttura anche di capogruppo della società stessa dell'omonimo gruppo bancario, in quanto consente di gestire e monitorare adeguatamente sotto il profilo della gestione e controlli l'intera operatività del Gruppo;

- b) sotto il profilo qualitativo:
- considerata, in secondo luogo, la composizione del medesimo organo consiliare, che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, si stima congrua sotto il profilo della competenza tecnica grazie alla presenza delle diversificate professionalità ivi rappresentate, in quanto permette di affrontare con competenza ed autorevolezza le svariate materie che il Consiglio di Amministrazione si trova di volta in volta ad esaminare ed assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, nonché grazie alla prevalenza di Amministratori non esecutivi e indipendenti;
  - *in relazione al funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati:*
    - considerato, l'efficiente ed efficace funzionamento dell'organo amministrativo e dei suoi Comitati, disciplinato da un apposito Regolamento, oltretutto, naturalmente, dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
    - valutati collegialmente gli esiti del questionario sottoposto individualmente, in via riservata, a ciascun componente il Consiglio;
    - tenute presenti le considerazioni svolte dagli Amministratori indipendenti e dagli amministratori non esecutivi;
    - la best practice in materia di Corporate Governance osservata sul mercato,

ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per le banche"

**esprime un complessivo giudizio senza rilievi**

- (i) sulle dimensioni e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., sugli organi da questo delegati, nonché sui Comitati Consiliari istituiti;
- (ii) sull'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza;
- (iii) sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione."

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza regolare, di norma mensile in osservanza alle scadenze di legge e ad un calendario dei lavori, che viene definito annualmente. Nel corso dell'esercizio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali si è riunito 14 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 2 ore e 15 minuti a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Consiglio si riunisca 12 volte; dall'inizio dell'esercizio alla

data della presente Relazione, si sono tenute 3 sedute consiliari. La tabella contenuta nell'allegato sub 2) fornisce, tra l'altro, informazioni circa la partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle sedute consiliari tenutesi nel corso dell'esercizio 2014. I Consiglieri risultati assenti hanno fornito motivata giustificazione.

In aderenza a quanto previsto dal Regolamento del CdA ed allo scopo di incentivare meccanismi di circolazione delle informazioni tra gli Organi Sociali, ed all'interno degli stessi, idonei a realizzare obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il Consiglio ha approvato una apposita circolare aziendale che disciplina i flussi informativi agli Organi Sociali. Detto documento formalizza la tempistica, le forme ed i contenuti dei flussi indirizzati a detti Organi, individuando i soggetti tenuti a fornire periodicamente e/o su specifica richiesta adeguata informativa. La formale regolamentazione della struttura dei flussi informativi (in particolare verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale) di fatto statuisce ufficialmente la consolidata reportistica, già in uso presso la Banca, che di norma si connota per sistematicità e ben definita articolazione per forme e contenuti, corrisponde alla necessità di una puntuale informativa al consesso amministrativo sull'esercizio dei poteri delegati ed è oggetto di costante revisione per necessità di adeguamento sia a fini normativi che per esigenze di ordine operativo. Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato preferibilmente mediante tempestiva messa a disposizione di documenti scritti, e segnatamente di relazioni, note illustrative, memoranda, presentazioni, report redatti dalle unità organizzative della Banca, altra documentazione, pubblica e non e documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione. Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all'occorrenza sostituite, dove ragioni di riservatezza depngano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o da esponenti del management della banca in occasione delle riunioni consiliari, ovvero di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione della Banca. Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci riguarda principalmente, oltre agli argomenti riservati all'esame e/o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi di Legge e dello Statuto: (i) il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, con l'indicazione di eventuali scostamenti dalle previsioni formulate; (ii) l'attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e alle operazioni atipiche, inusuali o innovative ed i rispettivi rischi; (iii) il sistema di controllo interno ed il livello e l'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti; (iv) l'andamento dei prodotti collocati ed i relativi rendimenti; (v) l'andamento dell'attività creditizia; (vi) l'andamento dell'attività di investimento della banca; (vii) ogni ulteriore attività, operazione o evento

sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci. Inoltre, sempre allo scopo di incentivare meccanismi di circolazione delle informazioni tra gli Organi Sociali idonei a realizzare obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il Consiglio si è dotato dalla prima adunanza consiliare del 2013, di un applicativo informatico denominato e-Boards, che ha come obiettivo la distribuzione di documenti in formato digitale e sicuro ai membri del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Banca Generali, su piattaforma iPad e PC. Le funzionalità della soluzione adottata permettono in via generale di evitare lo scambio di documenti via mail e la stampa su carta degli stessi pur garantendo la massima sicurezza e riservatezza dei documenti posti all'ordine del giorno del Consiglio stesso. Infatti, (i) tutte le comunicazioni da e verso i dispositivi sono cifrate, (ii) il processo di autenticazione prevede l'utilizzo di un codice numerico di identificazione personale (PIN), (iii) tutti i documenti presenti sui dispositivi (iPad e/o PC) sono crittografati e (iv) senza l'applicazione e la chiave di sicurezza i documenti non possono essere recuperati e consultati (use case furto o smarrimento del device).

In aderenza ai compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto Sociale e dalla normativa di vigilanza che disciplina l'attività delle banche in Italia, il Consiglio di Amministrazione nel corso delle riunioni svolte ha, oltre a quanto previsto nei diversi capitoli della presente Relazione, tra l'altro:

- a) periodicamente deliberato in merito all'assetto organizzativo della Società e delle funzioni della stessa che prestano la loro attività per l'intero gruppo bancario di cui la Società è capogruppo;
- b) valutato trimestralmente il generale andamento della gestione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, nonché confrontato, sempre trimestralmente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- c) determinato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e Nomine e sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, per i consiglieri che partecipano a comitati consiliari, nonché per le altre figure professionali in grado di incidere sul profilo di rischio della Banca e per i responsabili delle funzioni di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza e, qualora il Presidente lo reputi opportuno, anche su richiesta di uno o più amministratori, i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengono alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda le società controllate da Banca Generali, al fine di assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, le società appartenenti al gruppo bancario sono attualmente tutte integrate in modo significativo con la Capogruppo.

Tale integrazione si esplicita attraverso:

- i) l'assetto proprietario: il capitale sociale delle società controllate è interamente posseduto da Banca Generali S.p.A. (ivi inclusa BG Fund Management Luxembourg S.A. rispetto alla quale Banca Generali, dal 1° luglio 2014, possiede il 100% del capitale sociale, a seguito dell'operazione di scissione di una parte dell'attività della controllata a favore di una nuova società di diritto lussemburghese che opera sotto il controllo di Generali Investments S.p.A.);
- ii) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle controllate, in cui sono presenti diversi esponenti della Capogruppo, in modo sia da assicurare una efficiente ed efficace trasmissione delle linee guida della capogruppo a presidio della correttezza della gestione, pur salvaguardando nel contempo l'autonomia della controllata, sia da garantire un'analoga sensibilità ed attenzione nella valutazione dei controlli e delle azioni a presidio dei rischi. Proprio per perseguire al meglio tale ultima finalità, periodicamente si tengono delle riunioni congiunte dei collegi sindacali delle società italiane del gruppo;
- iii) l'assetto organizzativo, amministrativo/contabile, nonché il sistema di controllo adottato per le controllate, che prevede l'accantonamento di alcune importanti funzioni presso la controllante.

Banca Generali, in qualità di capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, previsti dal Codice Civile e, in dettaglio, dagli artt. 59 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993 e dal Titolo I Capitolo II della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 n. 229, esercita nei confronti delle società controllate appartenenti al gruppo bancario i compiti di direzione e coordinamento connessi alla direzione unitaria del gruppo, emanando le disposizioni necessarie al fine di realizzare il comune disegno imprenditoriale, attraverso le distinte unità operative che fanno parte del gruppo, pur nella salvaguardia dell'autonomia di ciascuna delle società appartenenti al gruppo bancario. La citata normativa di settore prevede che per l'organo di vigilanza il ruolo di referente, per le funzioni di vigilanza consolidate, sia attribuito alla capogruppo e pertanto sono stati adottati adeguati presidi organizzativi, che consentono l'attuazione all'interno delle società del gruppo delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

## 4.4 Organi Delegati

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe esecutive all'Amministratore Delegato, Dr. Piermario Motta. Risulta altresì amministratore esecutivo un altro membro del Consiglio, in quanto lo stesso ricopre presso la controllante un ruolo direttivo che riguarda anche la Banca (e precisamente, il Dr. Philippe Donnet, Country Manager Italia del Gruppo Generali, Country al cui interno è allocata la Banca).

## Amministratore Delegato

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 dello Statuto, nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2013 ha attribuito all'Amministratore Delegato Dr. Piermario Motta i poteri gestionali di seguito indicati:

1. sovrintendere alla Direzione Generale, per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
2. elaborare le indicazioni strategiche date dal Consiglio di Amministrazione per la pianificazione strategica della banca e formulare le linee d'indirizzo da fornire alla Direzione Generale;
3. determinare ed orientare, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le politiche di gestione delle risorse umane;
4. provvedere, su proposta delle competenti funzioni aziendali, ove previsto, all'istruttoria di tutti gli atti ed affari da sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti;
5. istituire e mantenere un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
6. coordinare le strategie di comunicazione della società, curare l'immagine della società nei confronti del pubblico e le relazioni con la stampa e gli altri mezzi di informazione;
7. curare i rapporti con la pubblica amministrazione, con la Banca d'Italia, con la Consob e con enti ed organismi nazionali ed internazionali, compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, la Monte Titoli, le agenzie delle entrate, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Postale, le dogane, l'ENEL ed altri enti in genere, incassando e riscuotendo titoli, somme e valori con il rilascio di quietanze e ricevute;
8. rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, svolgere ogni pratica riguardante imposte, tasse o tributi; contestare accertamenti e addivenire a concordati ed a transazioni;
9. vigilare sull'adeguatezza dei mezzi patrimoniali e finanziari della società secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
10. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte riguardanti il piano strategico, il budget annuale, il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato, elaborate dallo stesso Amministratore Delegato su proposta della Direzione Generale;
11. rappresentare la società nelle assemblee di altre società o enti, esercitando tutti i relativi diritti e rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee delle predette società ed enti;
12. accendere ed estinguere conti correnti e di custodia ed amministrazione titoli della società di ogni specie con banche, poste od altri depositari abilitati, depositi in gestione accentrata presso la Banca d'Italia nonché organismi di deposito centralizzato, pattuendo tutte le condizioni inerenti;
13. agire e resistere in ogni grado e sede avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e tributarie, nazionali, comunitarie o estere, ivi comprese le magistrature superiori, con facoltà di conferire le relative procure alle liti e di revocarle, di presentare esposti, denunce e querele nonché di rimettere le stesse, di autorizzare la costituzione di parte civile, di presentare istanze di fallimento, nonché di compromettere in arbitri, rinunciare e/o transigere – con il limite di euro 300.000,00 per operazione – a tutte le predette iniziative, fatto salvo quanto previsto al successivo alinea per l'attività creditizia;
14. accertare ed autorizzare il passaggio a perdita di crediti, rinunciare totalmente o parzialmente a qualsivoglia credito concesso, con conseguente rinuncia alle garanzie acquisite ed eventuale prestazione del consenso alle annotazioni di cancellazione, surroga, restrizione, riduzione e/o postergazione di ipoteche e/o privilegi e/o altre garanzie reali, entro il limite di euro 100.000,00 per operazione, oltre interessi e spese ed in dipendenza di: esaurimento delle procedure esecutive sia individuali che concorsuali, ovvero di valutata antieconomicità della proposizione di atti giudiziari in rapporto alla situazione economico-patrimoniale dei debitori, ovvero definizione in via di stralcio di posizioni contenziose, giudicata percorribile e conveniente per la società;
15. esigere crediti e riscuotere ogni somma o valore dovuto alla società con rilascio di quietanza a saldo e liberazione;
16. sottoscrivere qualsiasi atto necessario al deposito di marchi, brevetti e segni distintivi presso i competenti organi amministrativi;
17. istituire, trasferire o chiudere succursali, rappresentanze ed uffici;
18. nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, provvedere alle spese correnti della società;
19. nell'ambito del budget approvato e con il limite di euro 500.000,00 per singolo bene, acquistare, vendere, permutare beni immobili o mobili, anche registrati, riscuotere i prezzi, delegarne in tutto o in parte il pagamento, concedere dilazioni di pagamento con o senza garanzia ipotecaria;
20. nell'ambito del budget approvato, stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere contratti di locazione, noleggio, manutenzione, somministrazione, assicurazione, trasporto, appalto, comodato, vigilanza e trasporto valori, mediazione, commissione, pubblicità, agenzia e deposito ed assumere impegni relativi alla fornitura di beni materiali, acquisizione di beni immateriali, prestazioni di servizi rese da terzi o prestazioni d'opera rese da consulenti o professionisti, con il limite di spesa di euro 500.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio; detto limite di spesa viene riferito al canone annuo per operazioni che comportino un impegno pluriennale, fermo restando comunque che tale impegno non potrà superare i 3 anni, fatta eccezione per i contratti di locazione o di comodato; restano esclusi da tali limiti i contratti relativi alle utenze ordinarie per il funzionamento della società (energia elettrica, telefono, fax) ovvero i pagamenti necessari in adempimento a norme di legge;

21. stipulare accordi od effettuare spese per pubblicità e/o iniziative promozionali con il limite di spesa di euro 500.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio;
22. inviare a perdita gli oneri derivanti alla società per errori dei dipendenti fino a un ammontare massimo di euro 100.000,00 per operazione;
23. stabilire le linee guida per la concessione di sconti, facilitazioni, abbuoni, ecc nei confronti della clientela, nei limiti tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
24. deliberare l'erogazione del credito, nel rispetto dei limiti tempo per tempo previsti dal regolamento crediti;
25. proporre l'erogazione del credito, eccedente le proprie competenze, provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;
26. nell'ambito del budget prefissato, nel rispetto delle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei soci e nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda il personale avente qualifica dirigenziale, stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro del personale dipendente, decidendo promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti;
27. nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, compiere tutte le operazioni sui conti della società ed effettuare in particolare prelevamenti in genere, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, a valere sulle effettive disponibilità;
28. firmare per girata e quietanza, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, cambiali, assegni, vaglia, effetti e titoli analoghi, documenti rappresentativi di merci o di crediti, titoli azionari, obbligazionari e titoli all'ordine in genere;
29. nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, sottoscrivere cessioni di credito, lettere contratto per apertura di rapporti bancari di qualsiasi tipo, lettere contratto per la concessione di finanziamenti, lettere di manleva in relazione allo smarrimento sottrazione e/o distruzione di titoli ed assegni, crediti di firma quali fideiussioni, depositi cauzionali, avalli ed accettazioni su cambiali;
30. emettere assegni circolari;
31. firmare per traenza e prenotazione del contante sul conto di gestione aperto presso la Banca d'Italia e sui conti di tesoreria unica di cui al Modello 144 dir. della Banca d'Italia;
32. firmare tutte le operazioni previste dai Modelli 145, 146, 147 e 148 dir. della Banca d'Italia;
33. sottoscrivere, in nome e per conto della società, tutta la corrispondenza ordinaria e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti;
34. dare concreta attuazione alle previsioni di cui alle lettere h), i), l) e p) dell'art. 18 dello Statuto Sociale;
35. esercitare ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione;
36. rilasciare, anche a terzi non dipendenti, procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti rientranti nelle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

I suddetti poteri dovranno essere esercitati in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito delle strategie di Gruppo.

All'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale per gli atti compresi nelle sue attribuzioni.

Inoltre, l'Amministratore Delegato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare, nell'ambito dei poteri di gestione allo stesso delegati ed in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- dà attuazione alle politiche aziendali, agli indirizzi strategici, al Risk Appetite Framework e alle politiche di governo dei rischi d'impresa, definite dal Consiglio di Amministrazione;
- definisce e cura nel continuo l'attuazione del processo di gestione dei rischi, assicurandone la coerenza con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, in considerazione anche dell'evoluzione delle condizioni interne ed esterne di operatività della Banca;
- stabilisce limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio e tenendo conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti, ivi inclusa la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del Risk Appetite Framework; assicura una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, predisponendo e attuando i necessari interventi correttivi nel caso emergano carenze o anomalie;
- assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- cura nel continuo l'attuazione dei processi di valutazione delle attività aziendali, avendo particolare riguardo agli strumenti finanziari;
- dà attuazione al processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, cosiddetto ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) curando che il medesimo sia rispondente agli indirizzi strategici, al Risk Appetite Framework e alle linee generali definite dal Consiglio di Amministrazione e soddisfi i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;
- approva, con particolare riferimento ai rischi di credito e di controparte - in linea con gli indirizzi strategici determina-



ti dal Consiglio di Amministrazione – specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche;

- cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali;
- assicura la definizione, la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure interne, delle responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; sull'argomento, tra l'altro, definisce la procedura di segnalazione di operazioni sospette e le altre procedure volte ad assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo, approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori;
- assicura la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo e, a fronte di anomalie rilevate, pone in atto opportune azioni nei confronti degli outsourcer del servizio affinché eseguano i necessari interventi correttivi e assume decisioni tempestive in merito a gravi incidenti di sicurezza informatica o di significativi malfunzionamenti, fornendo informazioni al Consiglio di Amministrazione;
- promuove lo sviluppo, il controllo periodico del Piano di Continuità Operativa e il relativo aggiornamento a fronte di rilevanti innovazioni organizzative, tecnologiche e infrastrutturali (nonché nel caso di lacune o carenze riscontrate ovvero di nuovi rischi sopravvenuti) e approva il piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa ed esamina la relazione con i risultati delle relative prove, rendendo informativa al Consiglio di Amministrazione.

Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, attraverso un'informativa per importi globali.

In virtù dei poteri allo stesso attribuiti il Dr. Motta è il principale responsabile della gestione dell'impresa (Chief Executive Officer). Egli non ricopre incarichi di amministrazione in nessuna altra emittente quotata.

## Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2013.

La Circolare n. 285 della Banca d'Italia sottolinea l'importanza del ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha la funzione di favorire la dialettica interna, di assicurare il bilanciamento dei poteri e di promuovere l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi. Esso si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere in modo efficace tale importante funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In ossequio alle citate disposizioni della Banca d'Italia, il Regolamento del CdA disciplina nello specifico le modalità con cui il Presidente svolge la propria attività di coordinamento e garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di costante circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2013 ha, da ultimo, deliberato di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Paolo Vagnone, in aggiunta ai poteri allo stesso attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale, poteri inerenti il coordinamento delle attività degli organi sociali, di verifica dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali, il tutto come di seguito indicato:

1. vigilare sul generale andamento della Società, con poteri di indirizzo sulla gestione sociale, da esercitarsi di concerto con l'Amministratore Delegato;
2. stabilire di concerto con l'Amministratore Delegato le direttive generali per la trattazione degli affari sociali;
3. coordinare il regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, favorendo la dialettica interna, assicurando il bilanciamento dei poteri nonché la circolazione delle informazioni;
4. sovrintendere ai rapporti con gli organismi istituzionali pubblici, con gli azionisti, nonché alle relazioni esterne della Società;
5. coordinare le strategie di comunicazione della Società, curare l'immagine della società nei confronti del pubblico e le relazioni della Società con la stampa o gli altri mezzi d'informazione, il tutto nell'ambito degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione ed in linea con il piano strategico della società e con le policy del Gruppo di appartenenza in materia.

Inoltre, il comma 9 dell'art. 18 dello Statuto Sociale attribuisce al Presidente, in caso di assoluta ed improrogabile urgenza ed

in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, la facoltà di assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

### Informativa al Consiglio

L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed in particolare:

- di norma, con periodicità mensile:
  - (i) sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle controllate;
  - (ii) sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito e, in generale, sull'andamento del credito;
  - (iii) sull'attività di investimento della proprietà;
  - (iv) sull'andamento commerciale e della raccolta;
  - (v) sull'andamento del titolo Banca Generali;
- con cadenza trimestrale:
  - (i) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione sia per la Società che per il gruppo e sul raffronto con le previsioni di budget;
  - (ii) sulle attività svolte dalla società e dal gruppo con parti correlate e soggetti collegati;
  - (iii) sulle attività svolte e i relativi esiti da parte delle funzioni di controllo;
  - (iv) sulla tipologia e l'andamento dei prodotti di risparmio gestito collocati;
  - (v) sullo scenario macroeconomico e sulla definizione delle politiche di investimento dei portafogli gestiti;
  - (vi) sul rispetto dei limiti stabiliti per attività in conflitto di interessi in materia di gestione di portafogli;
- con cadenza semestrale:
  - (i) sulla situazione del contenzioso;
  - (ii) sulle necessità di aggiornare eventuali fondi rischi o accantonamenti.

### 4.5 Altri consiglieri esecutivi

Risulta altresì amministratore esecutivo ai sensi del Codice un altro membro del Consiglio di Amministrazione, in quanto lo stesso ricopre presso la controllante un ruolo direttivo che riguarda anche la Banca. Trattasi del Dr. Philippe Donnet, Country Manager Italia del Gruppo Generali, Country al cui interno è allocata la Banca.

### 4.6 Amministratori indipendenti e non esecutivi

Considerato che Banca Generali è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Compito degli Amministratori Indipendenti è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione (art. 12.6 del Regolamento del CdA).

Il Regolamento del CdA (art. 12.5) stabilisce inoltre che il Consiglio debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi.

Il predetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.C.1 del Codice, definisce gli amministratori esecutivi come segue:

- i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche Banca Generali.

Nel rispetto della definizione innanzi riportata, il Consiglio di Amministrazione della Società al 31 dicembre 2014 risultava composto da due Consiglieri esecutivi e otto non esecutivi. Alla data odierna, tale situazione risulta confermata.

In aderenza a quanto raccomandato dal Codice, il numero e l'autorevolezza dei Consiglieri non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso determinante nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli Amministratori non esecutivi forniscono il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale. Apportando le loro specifiche competenze, essi favoriscono l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione prevede anche che gli amministratori non esecutivi si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

In ottemperanza a tale adempimento gli Amministratori non esecutivi di Banca Generali si sono riuniti autonomamente in data 27 gennaio 2015 per confrontarsi sui seguenti argomenti:

1. Modalità di esercizio dei compiti affidati agli amministratori non esecutivi;

## 2. Flussi informativi provenienti dagli amministratori esecutivi.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società, sette Consiglieri non esecutivi sono anche indipendenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, che prevede che non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente, mentre sei Consiglieri non esecutivi sono indipendenti nel senso stabilito del Codice di Autodisciplina (paragrafo 3.C.1 del medesimo), così come definito da Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, che stabilisce che i requisiti di indipendenza previsti dal Codice possono essere considerati equivalenti a quelli dell'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, ripreso dall'art. 13 del Regolamento del CdA, che prevede che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;

- g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Il Regolamento del CdA (art. 14), in ossequio a quanto previsto dal Codice (paragrafo 3.C.6), stabilisce che gli Amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

In ottemperanza a tale adempimento, gli Amministratori Indipendenti di Banca Generali si sono riuniti autonomamente in data 11 febbraio 2015 per confrontarsi sui seguenti argomenti:

1. Adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti;
2. Riflessioni sull'apporto degli amministratori indipendenti ai lavori del CdA.

In aderenza a quanto previsto dal Codice (paragrafo 3.C.4), il Regolamento del CdA dispone che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento medesimo, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza in occasione della nomina di un nuovo Amministratore che si qualifichi indipendente, nonché con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.

Il Regolamento del CdA (art. 13.8) prevede altresì che il Consiglio deve valutare l'indipendenza anche avuto riguardo dell'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.

Inoltre, il Regolamento del CdA dispone che il Presidente abbia cura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.C.5 del Codice.

In ottemperanza a tali previsioni, il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina, ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri che ne avevano dichiarato il possesso. Inoltre, nella riunione del 14 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione, nello svolgere la periodica verifica annuale in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, ha collegialmente accertato l'indipendenza degli Amministratori Mario Francesco Anaclerio, Paolo Baessato, Giovanni Brugnoli, Fabio Genovese, Anna Gervasoni e Ettore Riello ai sensi dell'art. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e sulla base dei parametri indicati nei criteri applicativi dell'art. 3 del Codice, nonché degli Amministratori Mario Francesco Anaclerio, Paolo Baessato, Giovanni Brugnoli, Fabio Genovese, Anna Gervasoni, Angelo Miglietta e Ettore Riello ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. d) del Regolamento adottato

con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio di Amministrazione ha reso noto l'esito delle proprie valutazioni mediante apposito comunicato diffuso al mercato.

In data 14 febbraio 2014 il Collegio Sindacale, previa disamina della documentazione prodotta, ha confermato l'esito delle verifiche svolte dal Consiglio di Amministrazione accertando il corretto operato da parte del Consiglio medesimo nell'applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento finalizzate a valutare l'indipendenza dei Consiglieri indipendenti.

#### 4.7 Lead Independent Director

La Società non ha provveduto a nominare un *lead independent director* ai sensi dell'art. 2.C.3 del Codice di Autodisciplina. Tale

circostanza è ritenuta congrua dalla Società in quanto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è attualmente rivestita dall'Ing. Vagnone, attuale Responsabile Global Business Lines della controllante della Società, Assicurazioni Generali S.p.A.

La Società ritiene, infatti, che il ruolo ricoperto dall'Ing. Vagnone in Assicurazioni Generali S.p.A. non comporti rischi di commistione di interessi in capo allo stesso né può cagionare la concentrazione in capo al suddetto Amministratore di cariche senza la previsione di adeguati contrappesi. Infatti, nell'ambito di Banca Generali l'Ing. Vagnone non è titolare di deleghe gestionali operative, bensì soltanto di compiti di supervisione e verifica del rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione e delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi delegati.

Il compito dell'Ing. Vagnone si estrinseca, in sostanza, nella supervisione e sorveglianza sulla coerenza della gestione della Società rispetto agli indirizzi strategici della stessa.

## 5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In conformità a tale condotta, oltre che in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 115-bis del Testo Unico della Finanza, nonché agli artt. 65 duodecies e seguenti e 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti Consob, il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha approvato, su proposta dell'Amministratore Delegato, un codice di comportamento in materia di gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (il "Codice per il trattamento delle Informazioni Privilegiate"), da ultimo modificato con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2013.

Copia del Codice sulle Informazioni privilegiate è disponibile sul sito [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), sezione "Corporate Governance - Sistema di Corporate Governance - Politiche di governance".

Il Codice sulle Informazioni Privilegiate è volto a disciplinare gli obblighi delle persone che, in ragione della loro attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad informazioni privilegiate relative a Banca Generali e/o società dalla stessa controllate. Il Codice sulle Informazioni Privilegiate detta, in particolare, specifiche disposizioni per il trattamento delle informazioni societarie. Tali disposizioni sono state indicate al fine di: (i) prevenire comportamenti di abuso di informazioni e di manipolazione del mercato, (ii) disciplinare la gestione ed il trattamento delle informazioni, nonché (iii) stabilire le modalità da osservare per la comunicazione, sia all'interno che all'esterno dell'ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti la Società e/o società dalla stessa controllate con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Il Codice sulle Informazioni Privilegiate è stato inoltre previsto per: (i) evitare che il trattamento delle informazioni privilegiate possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata o, comunque, possa essere tale da provocare asimmetrie informative, e (ii) tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano la Società, sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

Gli elementi essenziali del Codice sulle Informazioni Privilegiate sono brevemente illustrati di seguito.

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, non di pubblico dominio, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o le Società da questa controllate, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

Sono tenuti al rispetto delle procedure definite dal regolamento gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della Società e delle società da questa controllate, nonché le persone informate, per

tali intendendosi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate relative a Banca Generali o alle sue controllate (le "Persone Informate").

Nel trattamento delle informazioni riservate di cui possano venire a conoscenza nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro incarico, gli esponenti aziendali e le persone informate sono tenuti a conservare la massima riservatezza e ad adottare ogni cautela idonea a consentire che la circolazione di tali informazioni nell'ambito aziendale della Società e nei confronti delle controllate possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato.

È fatto assoluto divieto ai predetti soggetti di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in documenti già diffusi al pubblico.

Ogni rapporto con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve avvenire esclusivamente per il tramite della funzione *Investor Relations*, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, il quale cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue controllate, i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali, nonché i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo anche del supporto della funzione di Comunicazione Esterna.

Il Consiglio di Amministrazione, ha provveduto ad affidare al Responsabile del Servizio *Investor Relations* il compito di curare la stesura delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate concernenti la Società o le Società Controllate, ed al Responsabile del Servizio Comunicazione Esterna il compito di curare i rapporti con gli organi di informazione. Al Servizio Segreteria Societaria è affidata la responsabilità di provvedere al corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento di Borsa e dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nonché dal Codice per il trattamento delle Informazioni Privilegiate, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, approvati dall'Amministratore Delegato della Società.

Gli incontri con gli operatori del mercato possono essere effettuati, in Italia e all'estero, solo dai soggetti autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato).

La Società ha altresì istituito il Registro delle Persone Informate, a norma dell'art. 115-bis del TUF, stabilendo la procedura per la tenuta di detto Registro e nominando la Responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali responsabile della sua tenuta e del suo aggiornamento.

## Internal Dealing

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 114, settimo comma, del Testo Unico della Finanza e di cui agli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha, inoltre, approvato un codice di comportamento in materia di internal dealing (il "Codice di Internal Dealing"), da ultimo modificato con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2012.

Detto Codice di Internal Dealing definisce i "Soggetti Rilevanti" (per tali intendendosi, in particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente, i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e la società di revisione) e le persone ad essi strettamente legate che sono tenuti a comunicare alla Società, a Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti da essi compiute – anche per interposta persona – e aventi ad oggetto azioni emesse dall'Emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

Il Codice di Internal Dealing individua quali Operazioni Rilevanti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, permuta o scambio delle azioni Banca Generali o di strumenti finanziari collegati alle azioni compiute, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti le operazioni:

- (i) di importo complessivo non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari collegati alle Azioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e di quelle effettuate dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi, a decorrere dalla data dell'ultima operazione compiuta fermo restando che, successivamente ad ogni comunicazione, non dovranno essere comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori euro 5.000 entro la fine dell'anno;
- (ii) effettuate senza corrispettivo economico, quali le donazioni e le disposizioni ereditarie, nonché le assegnazioni a titolo gratuito di azioni, di diritti di acquisto, nonché l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di stock option, fermo restando che, in tutti i casi previsti dal presente punto l'eventuale successiva rivendita rientra nell'ambito di applicazione del Codice;
- (iii) effettuate tra i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
- (iv) effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- (v) effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento, a condizione che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'art. 11 della direttiva 2006/49/CE da ultimo inte-

grata con la direttiva 2013/36/UE, purché il medesimo soggetto: (i) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*; (ii) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualità di *market maker*, (iii) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*; (iv) fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività e (v) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4C; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Il Codice di Internal Dealing contiene, inoltre, la disciplina della gestione, del trattamento e della comunicazione delle informazioni relative a tali operazioni.

Il Codice di Internal Dealing stabilisce il divieto di porre in essere le Operazioni Rilevanti (come ivi definite) nei 30 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali (i) è esaminato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato delle società ovvero il bilancio semestrale abbreviato; (ii) è formulata la proposta di distribuzione del dividendo. È altresì vietato il compimento di Operazioni Rilevanti nei 15 giorni antecedenti le date delle adunanze consiliari nelle quali è esaminato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno. Non sono soggetti a tali limitazioni gli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione e, limitatamente alle Azioni derivanti dai piani di stock option, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Inoltre, le limitazioni non si applicano in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.

Il predetto Codice prevede, inoltre, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ulteriormente vietare o limitare, in determinati periodi dell'anno e/o al ricorrere di particolari eventi attinenti la vita dell'Emittente, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio o altre operazioni che trasferiscano la titolarità di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati alle azioni compiute, anche per interposta persona, da detti Soggetti Rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali il Referente preposto all'attuazione delle previsioni del Codice.

## 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Codice raccomanda alle società quotate di dotarsi di determinati Comitati, interni al Consiglio di Amministrazione, che abbiano competenza in ordine a specifiche materie.

Istituiti con la finalità di migliorare le funzionalità del Consiglio, tali Comitati svolgono funzioni principalmente consultive ed eventualmente propositive.

In particolare, il Codice raccomanda la costituzione di un Comitato Controllo e Rischi, di un Comitato per la Remunerazione e di un Comitato Nomine. Anche la Circolare n. 285 della Banca d'Italia prevede la necessità di istituire detti Comitati in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, in conformità a dette previsioni, ha deliberato la costituzione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione e Nomine, statuendo che entrambi i predetti Comitati siano composti esclusivamente da Consiglieri non esecutivi e indipendenti. La scelta di attribuire le funzioni del

Comitato per la Remunerazione e di quello per le Nomine ad un unico Comitato è stata dettata da ragioni di contiguità delle materie trattate ed in considerazione delle dimensioni complessive del Consiglio di Amministrazione della Banca. Si rappresenta a tal proposito che, in adempimento alle previsioni di cui alla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, - che prevede per le "banche di maggiori dimensioni e complessità operativa" (tra cui rientra Banca Generali in quanto società quotata ai fini della predetta disciplina) la necessità di istituire in seno al Consiglio di Amministrazione tre separati comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazioni" - a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione previsto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 si procederà alla istituzione dei tre Comitati richiesti, separando le attività e competenze del Comitato Nomine da quello per le Remunerazioni.

## 7. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE

Con riferimento al principio 5.P.1. del Codice di Autodisciplina e alle "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle Banche e nei Gruppi Bancari" emanate dalla Banca d'Italia, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a istituire il Comitato per la Remunerazione e Nomine, attribuendogli i compiti previsti dal Codice stesso e dalla normativa di vigilanza e nel dettaglio descritti nel seguente paragrafo.

Il Comitato per la Remunerazione e Nomine svolge il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nel procedimento formativo della volontà della Società in materia di determinazione delle retribuzioni degli esponenti aziendali che ricoprono le più alte cariche e dei responsabili delle funzioni di controllo e di formulare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e la successiva valutazione e le proposte di nomina alla carica di Amministratore nelle società controllate e di responsabile nelle posizioni chiave della struttura organizzativa della società.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2012 ed ha la seguente composizione:

NOME E COGNOME	CARICA (DATI AL 10.03.2014)
Paolo Baessato	Presidente del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 comma 1, lett. d) Reg. Consob 16191/2007
Fabio Genovese	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 comma 1, lett. d) Reg. Consob 16191/2007
Ettore Riello	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 comma 1, lett. d) Reg. Consob 16191/2007

Funge da segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. Cristina Rustignoli.

Tutti e tre i membri del medesimo Comitato sono non esecutivi ed indipendenti. Il Consiglio al momento della nomina ha accertato che i Dr. Baessato e Genovese posseggono un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e il Dr. Riello possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia di politiche retributive.

Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di nomine e di

remunerazione. Più in particolare, costituiscono compiti del Comitato per la Remunerazione e Nomine:

- formulare al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante a coloro che ricoprono le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato; i pareri e le proposte sono espressi sulla base di una valutazione discrezionale, condotta tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti parametri:
  - rilevanza delle responsabilità nella struttura organizzativa societaria;
  - incidenza sui risultati aziendali;
  - risultati economici conseguiti dalla Società;
  - raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione dei criteri generali del trattamento economico spettante al Direttore Generale e, qualora nominati, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali e ai Direttori Centrali, previa proposta dell'Amministratore Delegato, secondo una valutazione discrezionale ispirata al rispetto dei seguenti criteri:
  - il livello di responsabilità e dei rischi connessi alle funzioni svolte;
  - i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati;
  - le prestazioni svolte a fronte di impegni di carattere straordinario;
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato; monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio verificando l'effettivo conseguimento dei risultati e degli obiettivi assegnati; formulare raccomandazioni generali in materia al Consiglio di Amministrazione;
- esprimere pareri in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione delle figure professionali in grado di incidere sul profilo di rischio della Banca e vigilare direttamente sulla loro corretta applicazione;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte non vincolanti circa l'importo dell'eventuale compenso variabile da attribuire agli esponenti aziendali e ai responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi;
- esprimere un giudizio qualitativo sull'attività svolta dalla Direzione Generale, nonché su quella svolta dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il Comitato Controllo e Rischi, dai Responsabili delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi;



7. formulare pareri in materia di determinazione delle indennità da erogarsi in caso di scioglimento anticipato del rapporto; valutare gli eventuali effetti della cessazione sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
8. esprimere nell'ambito delle proprie competenze valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi di performance legati ai piani di incentivazione; monitorare l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati;
9. effettuare attività istruttoria qualora il Consiglio di Amministrazione decidesse di adottare eventuali piani di successione degli Amministratori esecutivi;
10. formulare pareri e proposte non vincolanti in ordine agli eventuali piani di *stock option* e di assegnazione di azioni o ad altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni suggerendo anche gli obiettivi connessi alla concessione di tali benefici e i criteri di valutazione del raggiungimento di tali obiettivi; monitorare l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani eventualmente approvati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio;
11. esprimere al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo un parere in ordine alle proposte relative alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche delle controllate aventi rilevanza strategica, ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ., nonché dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle medesime società;
12. riferire sull'attività svolta, dare comunicazioni e formulare proposte e pareri motivati al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la preparazione delle riunioni consiliari convocate per la trattazione della materia dei compensi;
13. assicurare idonei collegamenti funzionali ed operativi con le competenti strutture aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
14. collaborare con gli altri comitati interni al Consiglio di Amministrazione in particolare, con il comitato controllo e rischi della società ai fini della valutazione degli incentivi creati dal sistema di remunerazione;
15. svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà in seguito attribuire al Comitato con apposite deliberazioni;
16. riferire agli azionisti sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni in particolare, assicurando la presenza in assemblea attraverso il suo Presidente o altro componente del Comitato;
17. esprimere pareri e proposte nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai casi di cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Cod. Civ.;
18. formulare pareri al Consiglio in ordine alle deliberazioni riguardanti l'eventuale sostituzione dei componenti dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, che si rendano necessarie durante la permanenza in carica del Comitato;
19. esprimere pareri sulla designazione degli esponenti aziendali nelle Società del Gruppo Banca Generali;
20. formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso, ed espri-

- mere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna;
21. esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine alle deliberazioni riguardanti l'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio e del profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere considerati ottimali al fine di ottemperare ai profili di professionalità e composizione degli organi sociali previsti dalla normativa di vigilanza tempo per tempo vigente;
22. esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine alle deliberazioni riguardanti la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata ai sensi del punto precedente e quella effettiva risultante dal processo di nomina; in particolare il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche;
23. formulare pareri, in ordine alle deliberazioni concernenti il numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo che possono essere assunti dagli Amministratori in società quotate in mercati regolamentati o di rilevanti dimensioni non appartenenti al gruppo, fermo restando quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

Le modalità di funzionamento del Comitato per la Remunerazione e Nomine sono definite dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione e Nomine, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno una volta l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri Sindaci. L'Amministratore Delegato può essere invitato a partecipare alle sedute del Comitato, salvo che si tratti di argomenti che lo riguardano.

Su invito del Comitato, possono inoltre partecipare alle adunanze anche soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Gli Amministratori non partecipano alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla loro remunerazione.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo oltre ad un gettone di presenza.

Nel corso dell'esercizio 2014 il Comitato per la Remunerazione e Nomine si è riunito dieci volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora e 30 minuti a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Comitato si riunisca sei volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione si sono tenute tre riunioni del Comitato.

Di seguito si sintetizzano le principali attività svolte dal Comitato nel corso dell'esercizio 2014.

Nella seduta del 13 febbraio 2014 il Comitato ha esaminato le seguenti tematiche:

- i) documento di autovalutazione sul sistema di remunerazione e incentivazione;
- ii) analisi di competitività retributiva per il ruolo di Amministratore Delegato;
- iii) definizione di pesi ed obiettivi per la formulazione delle Balance Score Cards.

Nella seduta del 7 marzo 2014 il Comitato ha esaminato la seguente tematica:

- i) indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione.

Nella seduta del 1° aprile 2014 il Comitato ha esaminato le seguenti tematiche:

- i) verifica del raggiungimento dei gate di accesso e degli obiettivi inerenti il sistema di MBO per l'esercizio 2013 assegnati all'Amministratore Delegato/Direttore Generale, ai Condirettori Generali, ai Direttori Centrali e alle funzioni di controllo e conseguente quantificazione della connessa retribuzione variabile;
- ii) verifica del raggiungimento degli obiettivi inerenti il Piano di Long Term Incentive per il triennio 2011-2013;
- iii) verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al primo anno del Piano di Long Term Incentive per il triennio 2013-2015;
- iv) proposte in merito allo sviluppo del pacchetto retributivo dell'Amministratore Delegato;
- v) relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2013;
- vi) proposta di attribuzione di un compenso all'Organismo di Vigilanza.

Nella seduta del 22 aprile 2014 il Comitato ha esaminato le seguenti tematiche:

- i) ricognizione della retribuzione dell'Amministratore Delegato, del Condirettore Generale, dei Direttori Centrali e definizione delle relative schede obiettivo per la componente variabile di breve periodo della loro remunerazione;
- ii) determinazione della retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo e definizione delle schede obiettivo per la componente variabile della loro remunerazione;
- iii) proposta in merito alle modalità di attribuzione di una ulteriore componente premiante all'Amministratore Delegato.

Nella seduta del 7 maggio 2014 il Comitato ha esaminato la seguente tematica:

- i) verifica della rispondenza quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione.

Nella seduta del 13 maggio 2014 il Comitato ha esaminato la seguente tematica:

- i) parere sull'opportunità di emettere un piano di fidelizzazione e un Long Term Incentive Plan 2014 su azioni Banca Generali.

Nella seduta del 24 giugno 2014 il Comitato ha esaminato le seguenti tematiche:

- i) presentazione bozza del Regolamento LTIP 2014-2016 e della specifica Appendice per Banca Generali;
- ii) definizione dei gate e degli obiettivi del LTIP 2014-2016 specifici per Banca Generali;
- iii) individuazione dei beneficiari di Banca Generali del LTIP 2014-2016 e del numero massimo di azioni potenziali Assicurazioni Generali loro assegnabili;
- iv) ricognizione della retribuzione del Direttore Centrale responsabile dell'Area CFO e definizione della relativa scheda obiettivo per la componente variabile di breve periodo della sua remunerazione;
- v) ricognizione della retribuzione del Direttore Centrale responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali e definizione della relativa scheda obiettivo per la componente variabile di breve periodo della sua remunerazione.

Nella seduta del 29 luglio 2014 il Comitato ha esaminato le seguenti tematiche:

- i) ricognizione circa il superamento della soglia di Raccolta Netta Gruppo Banca Generali prefissata al 30 giugno 2014 per la corresponsione della ulteriore componente premiante deliberata a favore del Dr. Piermario Motta;
- ii) parere per incarico a un dirigente della società nella controllata BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nella seduta del 11 settembre 2014 il Comitato ha esaminato le seguenti tematiche:

- i) parere in merito al compenso da destinare al Presidente della controllata BG Fund Management Luxembourg S.A.;
- ii) relazione sull'attività svolta dal Comitato per la Remunerazione e Nomine.

Nella seduta del 18 dicembre 2014 il Comitato ha esaminato le seguenti tematiche:

- i) presentazione delle principali novità rinvenienti dalla nuova regolamentazione introdotta da Banca d'Italia in materia di remunerazioni;
- ii) ricognizione sui risultati economico/finanziari provvisori relativi alla BSC 2014 del Capozzienda;
- iii) criteri e modalità di impostazione delle BSC 2015, alla luce delle novità normative e del recepimento delle indicazioni provenienti dalle policy di Gruppo in materia di remunerazioni per le figure di: Amministratore Delegato e Direttore Generale, Condirettore Generale Area Commerciale, Direttori Centrali Area Banca, Area CFO, Area Governance e Rischi Aziendali.

Di tutte le riunioni, i cui lavori sono coordinati dal Presidente, è stato redatto il relativo verbale.

A sette delle dieci riunioni svoltesi nell'anno 2014, erano presenti tutti i componenti del Comitato, mentre alle altre era assente un componente.

Nella Tabella contenuta nell'allegato sub 2) alla presente Relazione è indicata la percentuale di partecipazione effettiva di ciascun

componente alle riunioni del Comitato.

Nel corso dello svolgimento delle sue funzioni il Comitato per la Remunerazione e Nomine ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni. Per l'assolvimento dei compiti del Comitato, nel budget del presente esercizio è stata allocata una specifica voce pari a euro 75.000.

## 8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In materia di remunerazione la Società è soggetta alle previsioni della Circolare n. 285 della Banca d'Italia. Con detto Provvedimento l'Organo di Vigilanza, persegue, tra l'altro, l'obiettivo della definizione di meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo. A tal fine la normativa prevede che sia l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option); i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La suddetta normativa stabilisce principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di: garantire la corretta elaborazione ed attuazione dei sistemi di remunerazione; gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse; assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario; accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.

L'obiettivo della norma è quello di pervenire – nell'interesse di tutti gli stakeholder – a sistemi di remunerazione in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca ed il sistema finanziario nel suo complesso.

Inoltre, la Società è pure soggetta alle previsioni dell'articolo 123-ter del TUF, che prevede che venga approvata dal Consiglio di Amministrazione e soggetta a deliberazione non vincolante dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio una specifica relazione sulla remunerazione i cui contenuti sono dettagliatamente descritti nell'Allegato 3 al Regolamento Emittenti. Il sopra descritto quadro di riferimento è inoltre completato dalle raccomandazioni dettate dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale Banca Generali aderisce, che recepiscono i principali contenuti delle Raccomandazioni emanate dalle autorità europee in merito al processo di definizione delle politiche di remunerazione e al loro contenuto.

Pertanto l'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2014 ha preso atto dell'informativa relativa all'attuazione nell'esercizio 2013 delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013 ed ha approvato la nuova politica in materia di remunerazione della Società e del Gruppo.

A questo proposito si precisa che Banca Generali, attraverso l'applicazione della propria politica retributiva, persegue quindi la ricerca del miglior allineamento tra l'interesse degli azionisti e quello del management del gruppo bancario, soprattutto in un'ottica di lungo periodo, attraverso un'attenta gestione dei rischi aziendali ed il perseguimento delle strategie di lungo periodo. Il pacchetto retributivo è costituito da componenti fisse e da componenti variabili. Il peso della componente variabile della retribuzione rispetto a quella fissa aumenta con l'aumentare del peso strategico della posizione a cui la retribuzione si riferisce.

Attraverso le componenti fisse del compenso vengono remunerate le competenze manageriali e tecniche possedute dai dipendenti nella copertura dei ruoli loro assegnati, al fine di garantire la continuità manageriale e di perseguire efficaci politiche di equità retributiva interna e di competitività nei confronti del mercato esterno.

Attraverso le componenti variabili ricorrenti della remunerazione e gli incentivi di lungo termine (quali piani di stock option, piani di stock granting, Long Term Incentive Plan e sistemi di bonus differiti) si persegue invece in maniera diretta il principio dell'allineamento tra gli interessi degli azionisti e quelli del management.

In particolare per l'Amministratore Delegato ed i Dirigenti viene utilizzato un meccanismo di Management by Objectives, coerente con il raggiungimento dei risultati economici e finanziari indicati dal budget per l'esercizio di riferimento e con indicatori volti ad apprezzare la ponderazione dei rischi aziendali. Il sistema di Management by Objectives è collegato al principio delle Balanced Scorecards. La retribuzione variabile è quindi collegata in modo lineare al grado di raggiungimento dei singoli target assegnati, con una soglia di accesso minima.

A partire dall'esercizio 2010, per i dirigenti con responsabilità strategica operanti all'interno del Gruppo Banca Generali, nonché per gli altri dirigenti e per i principali manager di rete che maturino nel corso dell'esercizio un bonus superiore a euro 75.000, è previsto un sistema di differimento dell'erogazione del compenso variabile.

Sempre a partire dall'esercizio 2010, al fine di parametrare ancor più saldamente ad indicatori pluriennali di misurazione delle performance la remunerazione variabile del personale dirigenziale ed al fine di tener conto anche dei rischi attuali e prospettici, del costo del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese, la maturazione del bonus è stata collegata, oltre all'effettivo risultato raggiunto da ciascun manager, ad un gate d'accesso comune a tutto il personale operante nel Gruppo Bancario, compresi i principali manager della rete dei promotori finanziari.

Il monitoraggio delle dinamiche retributive, anche con riguardo ai mercati di riferimento, si fonda per le principali posizioni manageriali e professionali, sulla valutazione e "pesatura" secondo il

metodo dei punti HAY. Tale pesatura rende possibili efficaci meccanismi di monitoraggio delle dinamiche retributive, anche con riferimento ai mercati di riferimento.

Per quanto riguarda gli emolumenti percepiti dai Consiglieri di Amministrazione e dal Direttore Generale nel corso dell'esercizio si rinvia ai contenuti della Politica di Remunerazione di Banca Generali, sezione relativa all'applicazione della politica stessa nell'esercizio 2014.

Anche per quanto riguarda la remunerazione cumulativa percepita dai dirigenti con responsabilità strategica – intendendosi per tali il Condirettore Generale Giancarlo Fancel (dimessosi in data 30 aprile 2014), il Condirettore Generale Area Commerciale Gian Maria Mossa, i Direttori Centrali Stefano Grassi, Stefano Insaghi e Cristina Rustignoli – nel corso dell'esercizio e per ogni altra informazione sulla politica retributiva adottata dalla Società si rinvia ai contenuti della Politica di Remunerazione di Banca Generali, che sarà pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF. Si precisa in ogni caso che gli obiettivi assegnati ai responsabili delle funzioni di controllo, ivi compreso il Responsabile del Personale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alla richiamata normativa di Banca d'Italia, sono coerenti ai compiti ad essi assegnati e non sono collegati ai risultati economici della società e del gruppo.

In conformità a quanto indicato dal criterio 6.C.4 del Codice, la remunerazione degli amministratori non esecutivi non è legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni e la loro remunerazione è costituita da un compenso fisso, stabilito dall'Assemblea.

Al fine di ottenere un più diretto coinvolgimento dei dirigenti con responsabilità strategiche e della rete distributiva nel perseguimento di risultati strategici per la Società, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato in data 24 maggio 2006 due piani di *stock options* entrambi subordinati all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (condizione realizzatasi il 15 novembre 2006): (i) il primo piano è riservato ai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Banca Generali mentre (ii) il secondo è riservato a promotori finanziari, *area manager* e *business manager* di Banca Generali.

Al fine di permettere l'esecuzione dei predetti Piani l'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale, per un importo nominale massimo di euro 5.565.660,00, mediante emissione di massime numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00, così articolato:

a) per un importo nominale massimo di euro 4.452.530,00, mediante emissione di massime numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'art. 2441 comma quinto del Cod. Civ. e riservando lo stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di

Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30.05.2011,

b) per un importo nominale massimo di euro 1.113.130,00 mediante emissione di massime numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'art. 2441 comma ottavo del Cod. Civ. e riservando lo stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per dipendenti del gruppo Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30 novembre 2012.

Al fine di compensare gli assegnatari della perdita di valore dei ricordati Piani di Stock Options, dovuta alle note condizioni di mercato realizzatesi nel periodo 2007-2008, che hanno impattato negativamente il corso del titolo, e questo nonostante il raggiungimento di ottimi risultati in termini di raccolta, l'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2010 ha deliberato di prorogare di tre anni il periodo di esercitabilità per entrambi i suddetti Piani. Il prezzo delle predette opzioni è stato determinato in un valore unitario pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura della quotazione delle azioni della Società presso l'MTA, rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti stessi al medesimo giorno del mese solare precedente.

L'esercizio delle opzioni era subordinato al raggiungimento di obiettivi complessivi e, relativamente al "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." anche individuali.

Gli Organi Delegati ai sensi dei rispettivi Regolamenti, hanno provveduto ad assegnare:

- in esecuzione del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." n. 2.706.870 diritti di opzione, di cui 2.383.584 esercitate e 323.286 annullate;
- in esecuzione del "Piano di stock option per dipendenti del gruppo Banca Generali S.p.A." n. 839.000 diritti di opzione, di cui 768.000 esercitate, 148.500 annullate e 22.500 da esercitare.

Complessivamente ai sensi dei predetti Piani sono stati assegnati n. 3.545.870 diritti di opzione, di cui 3.151.584 esercitate, 471.786 abbandonate e 22.500 da esercitare.

Inoltre, in data 21 aprile 2010, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato un complessivo programma di fidelizzazione, composto da due piani di Stock Options aventi rispettivamente quali destinatari (a) i promotori finanziari e i private bankers e (b) i relationship manager dipendenti di Banca Generali.

Attraverso la suddetta iniziativa la Società ha inteso perseguire il duplice obiettivo, da un lato, di mantenere allineati gli interessi della rete distributiva e dei manager di rete a quelli degli azionisti, in un'ottica di medio e lungo periodo, e dall'altro di fidelizzare le figure più promettenti, coinvolgendole economicamente nella crescita di valore complessivo dell'azienda, stimolando nel contempo la produttività nel medio termine.

I nuovi Piani hanno quale arco temporale di riferimento l'esercizio 2010, al quale è stato aggiunto il quarto trimestre dell'esercizio 2009, limitatamente a quanto attiene alla raccolta netta legata al cosiddetto "scudo fiscale".

Il programma di fidelizzazione prevedeva l'assegnazione di complessivi massimi 2.500.000 diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Generali (di cui 2.300.000 riservati ai promotori finanziari e manager di rete e 200.000 ai relationship manager dipendenti).

In tale ambito era prevista l'assegnazione in unica soluzione dei diritti di opzione ai destinatari che sono stati individuati tra gli appartenenti alle categorie sopra indicate da parte dei rispettivi Comitati di Gestione dei Piani. L'assegnazione è stata collegata sia al raggiungimento di obiettivi consolidati di Gruppo che individuali di sviluppo della raccolta nel periodo di riferimento.

Nel corso dell'anno 2011, gli Organi Delegati ai sensi dei rispettivi Regolamenti, hanno provveduto ad assegnare:

- (i) in esecuzione del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A." n. 2.300.000 diritti di opzione;
- (ii) in esecuzione del "Piano di stock option per Relationship Managers di Banca Generali S.p.A." n. 200.000 diritti di opzione.

Complessivamente ai sensi dei predetti Piani sono stati assegnati n. 2.500.000 diritti di opzione.

Le opzioni sono esercitabili entro un arco temporale di sei anni a partire dal 1.07.2011 in ragione di un sesto per anno e conferiscono agli assegnatari il diritto di sottoscrivere le azioni ordinarie Banca Generali ad un corrispettivo pari alla media aritmetica dei prezzi di riferimento della quotazione delle azioni in discorso presso il MTA organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nel periodo decorrente dalla data di assegnazione dei diritti stessi al medesimo giorno del mese solare precedente.

Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di Stock Options per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010 e al Piano di Stock Options per i Relationship Managers di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010, sempre l'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2010 ha deliberato, ai sensi degli articoli 2441 commi quinto e ottavo del Cod. Civ., un aumento scindibile del capitale sociale, per un importo pari al numero massimo di diritti di opzione assegnabili ai sensi dei citati Piani e quindi per un importo nominale massimo di euro 2.500.000,00, così articolato:

- a) per un importo massimo di euro 2.300.000,00, riservando lo stesso ai promotori finanziari e private bankers del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010";
- b) per un importo nominale massimo di euro 200.000,00, riservando lo stesso ai dipendenti di Banca Generali aventi la qualifica di relationship managers e dei loro coordinatori, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per i Re-

lationship Managers di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010".

Inoltre, la Società, per effetto dell'incorporazione di Prime Consult Sim S.p.A., avvenuta con efficacia dal 31 dicembre 2002, è subentrata nel piano di stock granting deliberato dalla società, poi incorporata, in data 13 giugno 2001 a favore di manager di rete e promotori finanziari facenti parte della propria rete.

Erano beneficiari del piano: (i) i promotori finanziari che esercitavano attività in via esclusiva per Prime Consult al 1° ottobre 2000; (ii) i manager di rete ex Prime Consult; (iii) i promotori finanziari entrati nelle due sopracitate categorie nel periodo tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001.

L'attribuzione delle azioni è avvenuta in tre *tranche*, subordinate alla verifica e al mantenimento di determinati obiettivi individuali. L'organo delegato ha provveduto ad assegnare gratuitamente ai beneficiari n. 1.402.474 azioni ordinarie Banca Generali.

Infine l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2013, nell'approvare le Politiche di remunerazione e con riferimento agli incentivi di lungo termine ha integrato la componente variabile della remunerazione di alcuni managers di Banca Generali con la partecipazione al Long Term Incentive Plan del gruppo Generali (di seguito LTIP), un piano di incentivazione del management del Gruppo Generali operante in Italia e all'estero approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. Il piano di incentivazione persegue l'obiettivo di rafforzare il legame tra la remunerazione del management e le performance attese secondo il piano strategico del Gruppo (c.d. performance assoluta) mantenendo, inoltre, il legame tra la remunerazione e la generazione di valore con confronto con un gruppo di peer (c.d. performance relativa).

### **Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis comma 1, lettera i), TUF)**

Il trattamento previsto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o di revoca dell'incarico di Amministratore Delegato del Dr. Piermario Motta, prevede - oltre a quanto previsto a titolo di preavviso dalle disposizioni normative o di contratto collettivo nazionale applicabili - un importo equivalente a ventiquattro mensilità di retribuzione ricorrente (per tale intendendosi la retribuzione annua lorda quale Direttore Generale, il compenso quale Amministratore Delegato, incrementati della media di quanto effettivamente percepito a titolo di componente di breve termine della remunerazione variabile nell'ultimo triennio) in caso di (i) risoluzione del rapporto di lavoro subordinato su iniziativa della banca, qualora tale iniziativa non sia conseguente ad una giusta causa imputabile al dipendente; (ii) risoluzione del rapporto di lavoro subordinato su iniziativa del dipendente, qualora conseguente alla decisione della banca di modificare i ter-

mini economici del rapporto contrattuale di lavoro dipendente e quelli relativi all'incarico di amministratore delegato in modo peggiorativo rispetto a quanto in essere; (iii) revoca da parte dell'organo competente e non conseguente a dolo o colpa grave, della carica di Direttore Generale, qualora a tale mutamento di carica consegua la volontà di risolvere il rapporto di lavoro subordinato in essere; (iv) revoca da parte dell'organo competente dell'incarico di amministratore delegato su iniziativa della banca, qualora tale iniziativa non sia conseguente a dolo o colpa grave imputabile al dipendente e qualora a tale revoca consegua la volontà del Dr. Motta di risolvere anche il rapporto di lavoro subordinato in essere.

Nel caso in cui uno solo dei due ruoli ricoperti dal Dr. Motta (Amministratore Delegato e Direttore Generale), viene revocato su iniziativa della banca, l'obbligo risarcitorio, qualora previsto, si applica solo ed unicamente se il Dr. Motta rinuncia anche all'altro ruolo contemporaneamente ricoperto.

Tale importo, a fronte di espressa pattuizione, potrà essere corrisposto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni della Circolare n. 285 della Banca d'Italia e quindi collegato ad obiettivi di performance della banca, regolato parte in cash e parte in strumenti finanziari, soggetto a differimento e parametrato ad indicatori di rischio e stabilità (gate di accesso) della banca.

## 9. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno un Comitato Controllo e Rischi, composto da quattro consiglieri, tutti non esecutivi ed indipendenti, investito di funzioni consultive e propositive. Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2012 ed ha la seguente composizione:

NOME E COGNOME	CARICA (DATI AL 10 MARZO 2015)
Mario Francesco Anaclerio	Presidente Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 comma 1 lett. d) Reg. Consob 16191/2007
Paolo Baessato	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 comma 1 lett. d) Reg. Consob 16191/2007
Giovanni Brugnoli	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 comma 1 lett. d) Reg. Consob 16191/2007
Anna Gervasoni	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 comma 1 lett. d) Reg. Consob 16191/2007

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che i Dr. Baessato, Brugnoli e Gervasoni possiedono adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e i Dr. Anaclerio e Baessato possiedono un'adeguata esperienza in materia di gestione dei rischi.

Funge da segretario del Comitato il segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. Cristina Rustignoli.

Il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi è disciplinato da apposito regolamento (il "Regolamento del Comitato Controllo e Rischi"), approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha i seguenti compiti e poteri: (i) supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, (ii) poteri consultivi in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla procedura approvata da Banca Generali in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati (la "Procedura per Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Operazioni di Maggior Rilievo"), (iii) poteri consultivi ed istruttori nei confronti del Collegio Sindacale, in materia di revisione legale dei conti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, (iv) nonché poteri consultivi e di supporto all'organo deliberante in materia di partecipazioni, in conformità alle previsioni della "Politica di gestione delle Partecipazioni" approvata da Banca Generali.

Per quanto riguarda il sistema del controllo interno, il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza rispetto alle caratteristiche della banca e al profilo di rischio assunto nonché del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali (creditizi, finanziari e operativi) siano identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati determinandone il grado di compatibilità con una gestione d'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati, in collegamento con le funzioni aziendali preposte.

In quest'ambito:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate rispetto al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- si esprime in merito alla nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di Controllo Interno (il compito di esprimersi in merito alla remunerazione dei predetti responsabili è affidato al Comitato per la Remunerazione e Nomine);
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza delle funzioni di internal audit, di compliance e di risk management;
- assicura che le funzioni di internal audit, di compliance e di risk management siano dotate delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
- valuta i piani di lavoro predisposti dai Responsabili delle funzioni di Compliance, di Internal Audit e di Risk Management ed esamina le relazioni periodiche predisposte da dette funzioni, in vista della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione;
- valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, sentito il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- riferisce sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni consiliari convocate per l'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale;
- può richiedere alla funzione di Internal Audit, di Compliance o di Risk Management (a seconda delle diverse specifiche competenze) lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- può essere consultato per la valutazione di specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi;



- L'Amministratore Delegato, il Responsabile della Funzione di Compliance, il Responsabile della Funzione di Internal Audit ed il Responsabile della Funzione di Risk Management possono sottoporre al Comitato argomenti o questioni di cui ritengano utile l'istruttoria per la successiva approvazione/informazione al Consiglio di Amministrazione;
- svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito, attribuirgli;
- pone in essere tutti gli atti comunque inerenti e conseguenti all'assunzione della deliberazione che ne ha fissato le attribuzioni, nonché tutte le altre attività che siano necessarie – oppure anche solo meramente utili od opportune – al fine dell'attuazione della medesima deliberazione.

Per quanto concerne le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, in ossequio alle disposizioni del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato e integrato con delibera della Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 e alle nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 e 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, ed in conformità a quanto previsto dalla Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo adottata dalla Società, il Comitato:

- con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, come definite nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dalla predetta Procedura, esprime un parere non vincolante e motivato sull'interesse di Banca Generali al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, come definite nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, (i) è coinvolto nelle fasi delle trattative ed istruttoria dell'operazione ed ha la facoltà di richiedere informazioni e/o formulare osservazioni ai soggetti che partecipano alle predette fasi; (ii) alle condizioni, modalità e termini stabiliti dalla predetta Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, esprime un parere vincolante in merito all'operazione e motivato sull'interesse di Banca Generali al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso un'operazione definitiva "di Maggiore Rilievo" ai sensi del 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 della Circolare 263/2006 Banca d'Italia, sia anche classificata come operazione di "Maggiore Rilevanza" ai sensi della Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, l'operazione in parola dovrà essere sottoposta oltre che all'iter del presente paragrafo, anche al parere preventivo del Servizio Risk Management.

Ove richiesto dal Collegio Sindacale, il Comitato, inoltre, assiste, con poteri e funzioni istruttori e consultivi, lo stesso Collegio Sin-

dacale nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite in materia di revisione legale dei conti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, il Comitato:

- ove richiesto dal Collegio Sindacale valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nel quadro della procedura societaria di conferimento degli incarichi di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relazioni semestrali, con particolare riferimento all'oggetto degli incarichi stessi ed al loro contenuto economico, e riferisce al Collegio Sindacale le risultanze della valutazione svolta;
- ove richiesto dal Collegio Sindacale, valuta il piano di lavoro per la revisione, nonché i risultati esposti nella relazione della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti dalla medesima predisposta e riferisce al Collegio Sindacale le risultanze della valutazione svolta;
- ove richiesto dal Collegio Sindacale, vigila sull'efficacia del processo di revisione legale dei conti e riferisce sull'attività svolta allo stesso Collegio Sindacale;
- svolge gli ulteriori compiti che il Collegio Sindacale potrà, in seguito, attribuirgli in materia di revisione legale dei conti.

Infine per quanto concerne le partecipazioni, in conformità a quanto previsto dalla "Politica di gestione delle partecipazioni" approvata da Banca Generali, il Comitato svolge un ruolo consultivo nelle diverse fattispecie indicate esprimendo, quando richiesto, pareri preventivi in merito (i) alla concessione di affidamenti rilevanti ad imprese in cui la banca detiene una partecipazione qualificata, (ii) all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa a cui sono stati concessi finanziamenti rilevanti, (iii) all'acquisizione di partecipazioni in imprese considerate fornitori strategici e (iv) all'acquisizione di partecipazioni in imprese debitorie e finalizzate al recupero del credito.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo oltre ad un gettone di presenza.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle adunanze i membri del Collegio Sindacale, i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della funzione di Compliance, il Responsabile della funzione di Internal Audit, il Responsabile della funzione di Risk Management, il Responsabile della funzione di Anti Money Laundering, i responsabili di altre funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile sui singoli punti all'ordine del giorno.

Nel corso dell'esercizio 2014 il Comitato Controllo e Rischi si è riunito sedici volte; la durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora e 50 minuti a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Comitato si riunisca 7 volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione, si sono tenute tre sedute.

Di seguito si sintetizzano le principali attività svolte dal Comitato nel corso dell'esercizio:

- nella seduta del 21 gennaio 2014 sono stati esaminati:
  - i) Relazione annuale del Servizio Compliance e relativo piano di attività 2014;
  - ii) Relazione annuale del Servizio Anti Money Laundering e relativo piano di attività 2014;
  - iii) Relazione annuale della Direzione Internal Audit e relativo piano di attività 2014;
  - iv) Relazione annuale del Servizio Risk Management e relativo piano di attività 2014;
  - v) Giudizio sul piano delle attività dei controlli interni anno 2014;
  - vi) Relazione di autovalutazione ai sensi delle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia – Circolare 263;
  - vii) Progetto di scissione di Generali Fund Management;
  - viii) Informativa su operazione con parti correlate e soggetti collegati.
- nella seduta del 23 gennaio 2014 sono stati esaminati:
  - i) Piani di attività 2014 delle funzioni di Controllo Interno;
  - ii) Giudizio sul piano delle attività dei controlli interni anno 2014.
- nella seduta del 7 marzo 2014 sono stati affrontati i seguenti aspetti:
  - i) Verifica della correttezza dei principi contabili adottati per la redazione della relazione finanziaria annuale;
  - ii) Relazione annuale sul sistema dei controlli interni e sugli accertamenti effettuati presso le società controllate;
  - iii) Relazione ai sensi dell'art. 2.3.8 del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi.
- nella seduta del 31 marzo 2014 sono stati esaminati i seguenti temi:
  - i) Informativa in merito a modifica di operazione con parte correlata e soggetto collegato;
  - ii) Relazione annuale del Servizio Risk Management sulle gestioni;
  - iii) Variazione di contenuti economici degli accordi di distribuzione con parti correlate.
- nella seduta del 17 aprile 2014 sono stati esaminate le seguenti tematiche:
  - i) Presentazione resoconto ICAAP;
  - ii) Presentazione informativa al pubblico Pillar 3;
  - iii) Presentazione Piano di liquidità;
  - iv) Informativa sugli impatti riscontrati in previsione dell'entrata in vigore dello IFRS9;
  - v) Relazione periodica sull'attività svolta dal Servizio Internal Audit;
  - vi) Proposta di Generali Investment Europe di riduzione delle commissioni in materia di negoziazione e raccolta ordini;
  - vii) Informativa relativa a un'operazione di Time Deposit per il cliente Assicurazioni Generali.
- nella seduta del 7 maggio 2014 sono stati esaminati:
  - i) Informativa su comunicazione di Banca d'Italia relativa all'incontro con i Responsabili delle funzioni di controllo interno;
  - ii) Relazione periodica sull'attività svolta dal Servizio Compliance e dal Servizio Anti Money Laundering;
  - iii) Aggiornamento del Sistema dei Controlli Interni ai sensi della Circ. Banca d'Italia n. 263/2006 e conseguente modifica del corpo normativo interno di riferimento.
- nella seduta del 8 maggio 2014 è stato esaminato il seguente aspetto:
  - i) Informativa in merito a una operazione rilevante.
- nella seduta del 13 maggio 2014 è stato esaminato il seguente aspetto:
  - i) Parere in merito ad una operazione rilevante.
- nella seduta del 14 maggio 2014 è stato esaminato il seguente aspetto:
  - i) Formalizzazione parere in merito a una operazione rilevante.
- nella seduta del 24 giugno 2014 sono stati esaminati i seguenti aspetti:
  - i) Informativa su comunicazione di Banca d'Italia avente ad oggetto "disfunzioni del processo creditizio e illeciti dei promotori";
  - ii) Aggiornamento sul recepimento delle disposizioni della Circ. Banca d'Italia n. 263/2006 conseguenti alla relazione di autovalutazione e alle misure di adeguamento individuate;
  - iii) Informativa su operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
  - iv) Definizione delle condizioni standard applicate dalla Direzione Finanza.
- nella seduta del 9 luglio 2014 è stato esaminato il seguente aspetto:
  - i) Presentazione operazioni con parti correlate e soggetti collegati.
- nella seduta del 28 luglio 2014 sono stati esaminati i seguenti aspetti:
  - i) Verifica della correttezza dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio abbreviato semestrale;
  - ii) Presentazione tableau de bord del Servizio Compliance;
  - iii) Presentazione tableau de bord del Servizio Risk Management;
  - iv) Presentazione tableau de bord della Direzione Internal Audit;
  - v) Informativa su operazione con parti correlate e soggetti collegati;
  - vi) Relazione ai sensi dell'art. 2.3.8 del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi.

- nella seduta del 10 settembre 2014 è stato esaminato il seguente aspetto:
  - i) Incontro con il Responsabile dell'U.O. Controllo Rete e focus sulla metodologia adottata.
- nella seduta del 14 ottobre 2014 sono stati esaminati i seguenti aspetti:
  - i) Presentazione Documento Informativo relativo al finanziamento dell'acquisizione del ramo d'azienda Credit Suisse;
  - ii) Informativa su operazioni con parti correlate e soggetti collegati.
- nella seduta del 3 novembre 2014 sono stati esaminati seguenti aspetti:
  - i) Presentazione tableau de bord del Servizio Compliance;
  - ii) Presentazione tableau de bord del Servizio Anti Money Laundering;
  - iii) Presentazione tableau de bord del Servizio Risk Management;
  - iv) Presentazione tableau de bord della Direzione Internal Audit;
  - v) Informativa su operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
  - vi) Aggiornamento in merito alle attività ispettive in corso da parte della Banca d'Italia.
- nella seduta del 18 dicembre 2014 sono stati esaminati i seguenti aspetti:
  - i) Informativa su operazione con parti correlate e soggetti collegati;
  - ii) Conclusione dell'attività di verifica ispettiva da parte della Banca d'Italia.

Di ciascuna riunione, coordinata dal Presidente, è stato redatto il relativo verbale.

A dieci delle sedici riunioni svoltesi nel corso dell'anno 2014, erano presenti tutti i componenti del Comitato, mentre alle altre era assente un componente.

Nella Tabella contenuta nell'allegato sub 2) è indicata la percentuale di partecipazione effettiva di ciascun componente alle riunioni del Comitato.

Nel corso dello svolgimento delle sue funzioni il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati e di avvalersi, se ritenuto opportuno, di consulenti esterni. Per l'assolvimento dei compiti del Comitato, nel budget del presente esercizio è stata allocata una specifica voce pari a euro 75.000.

## 10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione della banca ha adottato un modello organizzativo del sistema di controllo interno che riguarda l'intero gruppo bancario e prevede l'accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di controllo di c.d. secondo e terzo livello. Tale scelta è stata motivata dall'esigenza di attuare, unitamente ad un forte coordinamento strategico delle società satellite attuato attraverso la presenza di esponenti della Capogruppo presso gli organi di governo e controllo, anche un altrettanto incisivo coordinamento gestionale e tecnico-operativo.

La Banca, in linea con la normativa civilistica e di vigilanza ed in coerenza con le indicazioni del Codice, si è quindi dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è quindi l'insieme organico dei presidi organizzativi, procedure e regole comportamentali volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Tale sistema costituisce parte integrante dell'operatività ed interessa tutti i settori e le strutture aziendali, ciascuna chiamata, per quanto di propria competenza, ad assicurare un costante e continuo livello di monitoraggio dei rischi.

Il Sistema di Controllo Interno risponde quindi all'esigenza di garantire una sana e prudente gestione delle attività della Società e del gruppo bancario, conciliando, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale monitoraggio dei rischi ed un'operatività improntata a criteri di correttezza, sistema che risponde anche a quanto previsto dall'articolo 7 del Codice di Autodisciplina.

Il sistema dei Controlli Interni di Banca Generali S.p.A. è stato definito dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è soggetto a periodiche revisioni ed aggiustamenti apportati, da ultimo, per adeguarsi alle previsioni della Circolare n. 263 della Banca d'Italia.

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito da:

- (i) *controlli di linea*: controlli - di carattere sistematico oppure periodico su un campione di informazioni - effettuati dai responsabili delle singole unità operative, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni effettuate dalle stesse strutture produttive o incorporate nelle procedure ovvero eseguite nell'ambito dell'attività di middle/back office;
- (ii) *controlli sulla gestione dei rischi*: controlli svolti dai responsabili delle singole unità operative e dal Servizio Risk Management, connessi al processo di definizione di metodologie di misurazione del rischio, aventi ad oggetto la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative ed il controllo della coerenza dell'operatività delle singole aree produttive raffrontati con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio (credito, mercato, operativo);

- (iii) *controlli di conformità*: controlli svolti dal Servizio Compliance sulla conformità dell'operatività alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza ed alle norme di autoregolamentazione della Società;
- (iv) *controlli antiriciclaggio*: controlli svolti dal servizio Anti Money Laundering sulla conformità dell'operatività alle disposizioni di legge e ai provvedimenti delle autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo, e alle conseguenti norme di autoregolamentazione della Società;
- (v) *attività di revisione interna (cd. audit)*: attività svolta dalla Direzione Internal Audit, volta a controllare la regolarità dell'operatività della Società e l'andamento dei rischi, a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità dei controlli interni.

Il Sistema di Controllo Interno della Società è strutturato per assicurare una corretta informativa ed una adeguata copertura di controllo su tutte le attività del Gruppo bancario, perseguendo i valori di *fairness* sostanziale e procedurale e di trasparenza, assicurando l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la gestione; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno dei clienti, della Società e dei mercati finanziari.

Regole cardine alla base del Sistema di Controllo Interno della Società sono:

- la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti i singoli processi produttivi;
- la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
- l'oggettivazione dei processi decisionali inerenti i singoli processi operativi.

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete, ai sensi della vigente normativa, al Consiglio di Amministrazione, organo deputato a: (i) fissarne le linee di indirizzo, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, (ii) ad approvare la struttura organizzativa della banca, assicurando che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato ed a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente, che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura e siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, svolge un'attività di valutazione periodica

della funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, adottando tempestivamente eventuali misure correttive al sorgere di carenze e/o anomalie nella conduzione delle verifiche.

Ai sensi della normativa di vigilanza le funzioni di controllo interno sono indipendenti dalle altre funzioni aziendali a carattere operativo e relazionano direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale periodicamente in merito agli esiti della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2003 ha provveduto a nominare, con decorrenza 1 ottobre 2003, quale Responsabile della Funzione di Internal Audit il Dr. Francesco Baracco. La retribuzione di tale risorsa è annualmente esaminata dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e Nomine ed il parere del Collegio Sindacale, ed è in linea con le best practice di mercato.

La Direzione Internal Audit: (i) effettua attività di assurance portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi e di consulenza di audit; (ii) comunica in via diretta i risultati degli accertamenti e delle valutazioni alle funzioni aziendali; (iii) gli esiti degli accertamenti conclusi con giudizi negativi, o che evidenzino carenze di rilievo, sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali; (iv) fornisce indicazioni ad Aree, Divisioni, Direzioni, Servizi e Unità Organizzative interessati; (v) nella definizione dei piani di gestione e contenimento dei rischi aziendali, verifica il rispetto dei piani di mitigazione e le modalità concrete di gestione dei rischi, esprimendo altresì le proprie valutazioni sull'idoneità del sistema a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo; (vi) presenta al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale i risultati delle attività svolte.

La Direzione Internal Audit svolge le suddette attività, oltre che per Banca Generali, anche per le Società del Gruppo Bancario, sia nell'ambito di appositi contratti di outsourcing che regolamentano l'erogazione della funzione di audit, sia in ambito istituzionale in qualità di funzione della Capogruppo Bancaria.

La metodologia di audit su cui si basa l'attività di revisione interna è definita dal Regolamento dell'Internal Audit e dal modello di sorveglianza pure approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente implementato alla luce dell'evoluzione delle *best practice* di audit (CoSO Report, standard professionali).

In conformità alla vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 ha provveduto a nominare, con decorrenza 1° maggio 2013, quale Responsabile del Servizio Compliance, il Dr. Luca Giaimo. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche la Compliance Policy del Gruppo Bancario e il relativo Regolamento di Compliance disponendone la tempestiva comunicazione alle società controllate, al fine di permetterne l'applicazione all'interno dell'intero gruppo bancario.

Il Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2008 ha provveduto inoltre ad affidare al Dr. Antonino Fici, con decorrenza dal 1°

settembre 2008, la responsabilità del Servizio Risk Management mentre il già menzionato Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2013 ha affidato alla Dr.ssa Julia Merson, sempre con decorrenza dal 1° maggio 2013, la responsabilità del Servizio Anti Money Laundering.

Come già indicato, il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsioni del Codice e di adempiere alle previsioni della vigente normativa di vigilanza, ha provveduto a istituire al proprio interno il Comitato Controllo e Rischi, che svolge, tra l'altro, l'attività preparatoria, finalizzata a consentire al Consiglio di svolgere al meglio le proprie funzioni in ordine alle competenze in esame (per ulteriori informazioni, cfr. *supra*, "Comitato Controllo e Rischi").

Inoltre, in materia di rischi, l'Amministratore Delegato si avvale anche del supporto consultivo del Comitato Rischi, istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 23 settembre 2008 ed avente la finalità di assicurare un presidio coordinato sul sistema di gestione e controllo dei rischi assunti dal gruppo bancario e di individuare e gestire le misure di mitigazione dei rischi stessi.

Al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsioni del Codice, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del CdA, il Consiglio:

- (i) ha definito le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre, mediante l'approvazione del Risk Appetite Framework, il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della società coerente con gli obiettivi strategici individuati, sia in un'ottica annuale che pluriennale;
- (ii) valuta periodicamente l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione del rischio rispetto alle caratteristiche della Società ed al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia; tale valutazione avviene principalmente attraverso (i) l'esame, effettuato con il supporto del Comitato Controllo e Rischi e con periodicità trimestrale, delle risultanze dei tableau de bord predisposti dai responsabili delle funzioni di controllo e (ii) l'esame, effettuato sempre con il supporto del Comitato Controllo e Rischi e con periodicità annuale, delle risultanze delle Relazioni annuali e delle Relazioni annuali sulle società controllate predisposte sempre dai responsabili delle funzioni di controllo. Le valutazioni effettuate nel corso dell'esercizio 2014 hanno evidenziato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione del rischio rispetto alle caratteristiche della Società nonché la sua coerenza rispetto al Risk Appetite Framework;
- (iii) approva i piani di lavoro predisposti dai Responsabili delle funzioni di Compliance, di Anti Money Laundering, di Internal Audit e di Risk Management ed esamina i tableau de bord periodici e le relazioni annuali predisposte da dette funzioni.

Nell'ambito della attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario di cui è capogruppo la banca esercita anche:

- a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di proprietà. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo. Il coordinamento strategico è attuato principalmente attraverso la presenza, nei Consigli di Amministrazione di ciascuna società controllata, di un certo numero di esponenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
- b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società del gruppo sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vengono soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo. Il coordinamento gestionale è attuato attraverso l'intervento della Direzione Pianificazione e Controllo che cura i rapporti con gli organi/funzioni delle controllate;
- c) un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.

## 10.1 Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nell'Amministratore Delegato l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'Amministratore Delegato definisce, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione, le politiche di gestione dell'operatività e le procedure di controllo dei rischi a questa connessi, individuando e valutando, anche sulla base degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi e presidia la valutazione della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno, promuovendone di volta in volta l'adeguamento.

L'Amministratore Delegato, tra l'altro:

1. cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio e del Comitato Controllo e Rischi;

2. dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
3. propone al Consiglio, sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, la nomina, la revoca e, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine, la remunerazione di un preposto al controllo interno;
4. richiede ai responsabili dell'Internal Audit, della Compliance, dell'Anti Money Laundering e del Risk Management, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione delle attività aziendali;
5. riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione in merito a problematiche e criticità emerse, o di cui abbia avuto notizia, affinché detti organi possano adottare le opportune iniziative.

Il responsabile della funzione di Internal Audit riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. Egli riferisce direttamente in merito all'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Controllo e Rischi.

## 10.2 Responsabile della funzione di Internal Audit

Il Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2003 ha provveduto a nominare, con decorrenza 1° ottobre 2003, quale Preposto al Controllo Interno e Responsabile della Funzione di Internal Audit il Dr. Francesco Barraco.

La Direzione Internal Audit è una funzione indipendente volta da un lato a controllare, in ottica di terzo livello e anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e dall'altro a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al Risk Appetite Framework, al processo di gestione dei rischi, nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. L'incarico conferito alla funzione di auditing è di verificare costantemente, e in modo indipendente, che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante. L'Internal Audit valuta e contribuisce al miglioramento dei processi di governance, gestione del rischio e di controllo, tramite un approccio professionale sistematico.

Il Responsabile della funzione di Internal Audit:

1. è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante.

te; a tal fine egli verifica sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal Consiglio di Amministrazione e basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;

2. non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;
3. ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
4. dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;
5. riferisce del suo operato al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, predisponendo relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulla modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. In particolare, esso esprime la sua valutazione sull'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo;
6. predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza trasmettendole agli organi sopra richiamati;
7. verifica nell'ambito dei piani di audit l'affidabilità dei sistemi;
8. dispone di un apposito budget a cui può attingere per l'espletamento dei propri compiti ed attività.

Nel corso dell'esercizio l'attività di Internal Audit ha riguardato in particolare modo i presidi associati a rischi derivanti dai processi informatici e di sicurezza, dalla privacy, dalla lavorazione delle disposizioni della clientela, dalla gestione del rischio (di credito, di liquidità, operativo, antiriciclaggio e di frode), dai servizi di investimento e dalle rilevazioni amministrativo-contabili, intervenendo in tutti i livelli di controllo con le strutture responsabili. L'Internal Audit ha provveduto altresì a monitorare i percorsi di miglioramento dei presidi, avviati a seguito delle azioni di audit passate (follow-up).

### **Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art.123-bis, comma 2, lettera b), TUF)**

#### **Premessa**

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria adottato dalla banca (di seguito il "Sistema") fa parte del più generale Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi di cui si è dotata la Società descritto al precedente paragrafo.

Tale Sistema affronta le tematiche del controllo interno e della gestione dei rischi relative al processo di informativa finanziaria in un'ottica integrata, con lo scopo di identificare, valutare e controllare i rischi relativi (c.d. financial reporting risk: rischio di un errore che comporta una non veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel bilancio d'esercizio, nel bilancio semestrale abbreviato e nel consolidato), nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario cui la Società e il gruppo sono esposti.

Il Sistema è, quindi, finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria. Tale obiettivo è stato perseguito dalla Società attraverso la definizione di un "modello di financial reporting risk" costituito da un insieme di principi e regole, volti a garantire un adeguato sistema amministrativo e contabile, anche attraverso la predisposizione di procedure ed istruzioni operative.

In tale contesto si colloca la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito "Dirigente Preposto") al quale la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito "Legge 262") affida un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'affidabilità dei documenti contabili e la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili degli emittenti quotati aventi l'Italia come stato membro di origine.

La definizione degli aspetti metodologici e organizzativi per l'adozione del "modello di financial reporting risk" nella Società e nel gruppo è demandata al Dirigente Preposto di Banca Generali nell'ambito dei poteri e mezzi allo stesso attribuiti, coerentemente con il disposto di cui all'art. 154-bis, comma 4, del TUF.

Il "modello di financial reporting risk" adottato si basa su di un processo definito dalla Società in coerenza con i seguenti framework di riferimento generalmente riconosciuti e accettati a livello internazionale:

- (i) il CoSO (Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission). Internal Control - Integrated Framework, emesso nel 1992, che definisce le linee guida per la valutazione e lo sviluppo di un sistema di controllo interno. Nell'ambito del CoSO Framework, il modello si riferisce alla componente del sistema di controllo interno attinente i processi di raccolta, elaborazione e pubblicazione dei flussi di informazione di carattere economico-finanziario (financial reporting);
- (ii) il COBIT (Control Objective for IT and Related Technology, ricordato dall'IT Governance Institute con il CoSO Framework) che fornisce linee guida specifiche per l'area dei sistemi informativi, integrato dall'ITIL (Information Technology Infrastructure Library, framework già adottato all'interno del Gruppo) e dall'ISO/IEC 27001 (International Organization for Standardization / Information Electrotechnical Commission).

Nell'ambito del Gruppo, il "modello di financial reporting risk" è esteso alle società individuate come rilevanti a tali fini ("Società del Perimetro"). In particolare le Società del Perimetro adottano un "modello di financial reporting risk" coerente con quello esi-

stente presso la Società, al fine di creare un sistema omogeneo nell'ambito del gruppo, adeguandosi alle modifiche indicate di volta in volta dal Dirigente Preposto di Banca Generali.

### **Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria**

Si descrivono sinteticamente di seguito le principali caratteristiche relative al “modello di financial reporting risk” adottato da Banca Generali, con particolare riferimento a: (A) le diverse fasi del modello; (B) le funzioni coinvolte nel modello ed i rispettivi ruoli e i flussi informativi.

#### **(A) Le diverse fasi del “modello di financial reporting risk”**

Le diverse fasi nelle quali si articola il “modello di financial reporting risk” sono state definite dalla Società in coerenza con il framework di riferimento scelto (CoSO Framework). In particolare, il “modello di financial reporting risk” può essere suddiviso nelle seguenti fasi: (i) identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria, (ii) identificazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati.

#### **(i) Identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria**

Per l’identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria la Società individua le società rilevanti e le informazioni significative (conti consolidati e processi aziendali), considerando sia elementi quantitativi, sia elementi qualitativi. Le Società del Perimetro sono individuate in quelle che, in applicazione dei rapporti tra gli attivi, i ricavi e i risultati economici delle singole società e i rispettivi totali consolidati, superano determinate soglie coerenti con le best practice di mercato (in particolare, con riferimento all’esercizio 2014, le Società del Perimetro rappresentano quasi interamente il totale attivo consolidato). In relazione ai conti consolidati, la rilevanza viene determinata sulla base dei medesimi criteri generalmente utilizzati nella prassi di revisione. Per quanto riguarda i processi, sono considerati rilevanti, e quindi oggetto di analisi, quelli che hanno un potenziale impatto contabile sui conti consolidati presi in considerazione. In ogni caso sono inclusi nel perimetro dei processi da analizzare, tutti quelli che si riferiscono alle attività di chiusura di un periodo di competenza. A ciascun processo viene attribuita una priorità di analisi sulla base di elementi quantitativi. Infine, il perimetro di analisi è integrato tenendo in considerazione elementi di natura qualitativa riferibili ai profili di rischio derivanti da fattori interni ed esterni alle società. Il perimetro di analisi viene revisionato con periodicità almeno annuale in funzione delle mutate condizioni dell’assetto del Gruppo.

Ciascun rischio è oggetto di un processo di valutazione volto a definirne il livello di significatività, attraverso un parametro denominato “inherent risk” (o “rischio lordo”) il cui livello prescinde dall’effetto di mitigazione del controllo che è possibile associarvi.

La valutazione del rischio lordo è determinata dalla combinazione (i) della probabilità che l’evento, potenzialmente generatore di un errore amministrativo-contabile, si manifesti in un intervallo di tempo determinato, e (ii) dell’impatto che tale evento potrebbe avere sui dati contabili-finanziari e, conseguentemente, sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. La probabilità è determinata in funzione della frequenza dell’attività di controllo e della relativa modalità di esecuzione, mentre l’impatto viene misurato tenuto conto delle priorità di analisi del processo come sopra descritte. Il risultato del processo di valutazione dei rischi può assumere tre convenzionali configurazioni: “alto”, “medio” e “basso”. Inoltre, nell’ambito delle attività di valutazione dei rischi, sono definiti gli obiettivi di controllo coerentemente con le *best practice* di mercato. In particolare, ciascun obiettivo di controllo è riconducibile ad una specifica *financial assertion* rilevante (esistenza e accadimento, completezza, valutazione e misurazione, presentazione e informativa, diritti ed obblighi).

#### **(ii) Identificazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati:**

il “modello di financial reporting risk” prevede le seguenti tipologie di controlli: (a) controlli a livello societario; (b) controlli a livello di processo; (c) controlli sull’information technology.

La configurazione dei controlli è strutturata in modo da consentire un’adeguata identificazione e valutazione e si basa su quattro principali caratteristiche:

1. il profilo temporale dell’esecuzione: i controlli possono essere preventivi o successivi;
2. la modalità di esecuzione: manuale, automatica oppure semi-automatica;
3. la natura (ovvero le caratteristiche strutturali): autorizzazione, riconciliazione, management review, ecc.;
4. la frequenza (ovvero l’intervallo di tempo intercorrente tra un’esecuzione e la successiva): settimanale, mensile, trimestrale, ecc.

Le analisi dei controlli si articolano nelle fasi di verifica dell’adeguatezza del disegno e di verifica dell’effettiva applicazione, secondo specifiche modalità per ciascuna tipologia di controllo. Qualora, nell’ambito delle attività di verifica di adeguatezza ed effettiva applicazione siano rilevate carenze nel presidio del financial reporting risk, vengono individuate appropriate misure/azioni correttive. Le attività di realizzazione delle azioni/misure correttive vengono costantemente monitorate dal Dirigente Preposto della Società.

#### **(a) Controlli a livello societario**

I controlli a livello societario sono finalizzati a verificare l’esistenza di un contesto aziendale organizzato e formalizzato, funzionale a ridurre i rischi di comportamenti non corretti, grazie ad elementi quali adeguati sistemi di governance, standard comportamentali improntati all’etica ed all’integrità, efficaci



strutture organizzative, chiarezza di assegnazione di deleghe e responsabilità, adeguate policy di gestione del rischio, sistemi disciplinari del personale, efficaci codici di condotta e sistemi di prevenzione delle frodi. La verifica dell'adeguatezza si concentra essenzialmente nella verifica dell'esistenza e della diffusione di idonei strumenti (quali policies, codici, regolamenti, ordini di servizio, ecc.) volti ad identificare le regole di comportamento del personale aziendale; la successiva fase di verifica dell'effettiva applicazione consiste nel riscontro dell'effettiva applicazione delle regole citate.

#### *(b) Controlli a livello di processo*

I controlli a livello di processo operano a un livello più specifico rispetto ai controlli a livello societario e sono finalizzati alla mitigazione, attraverso attività di controllo incluse nei processi operativi aziendali, del financial reporting risk. La fase di verifica dell'adeguatezza dei controlli si realizza attraverso la rilevazione dei processi aziendali, l'individuazione dei controlli chiave a presidio del financial reporting risk e la valutazione dell'idoneità di tali controlli a mitigare detto rischio. La fase di verifica di efficacia consiste nell'accertamento dell'effettiva e corretta esecuzione dei controlli e dell'adeguatezza della relativa documentazione.

#### *(c) Controlli sull' Information Technology (IT)*

I controlli riguardanti l'Information Technology si concentrano sui processi strettamente legati alla gestione ed al trattamento delle informazioni inerenti i sistemi utilizzati per la formazione del bilancio. In particolare, formano oggetto di analisi i controlli riferiti alle attività di acquisizione e manutenzione del software, di gestione della sicurezza fisica e logica, dello sviluppo e manutenzione delle applicazioni, di completezza e accuratezza dei dati all'interno dei sistemi, di analisi dei rischi IT e di governo dei sistemi informativi. In relazione agli applicativi utilizzati per la formazione del bilancio, relativi sia ai processi di business sia a quelli di chiusura contabile, l'analisi dei controlli si articola nella valutazione di adeguatezza degli stessi in relazione alle principali best practice e framework di riferimento adottati e nella verifica di continua operatività dei controlli, secondo metodologie standardizzate. Le analisi prevedono anche la verifica di efficacia dei principali controlli automatici effettuati dagli applicativi nell'ambito dei processi rilevanti.

### **(B) Le funzioni coinvolte nel modello, i rispettivi ruoli e i flussi informativi**

Coerentemente con il sistema di controllo interno e gestione dei rischi adottato dalla Società, il "modello di financial reporting risk" coinvolge gli organi sociali e le strutture operative e di controllo in una gestione integrata, nel rispetto di differenti livelli di responsabilità, volti a garantire in ogni momento l'adeguatezza del modello.

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato Controllo e Rischi, assicura che il modello consenta l'identificazione, la valutazione ed il controllo dei rischi maggiormente significativi sia a livello di Società che di Gruppo, attraverso la definizione

delle strategie e degli indirizzi generali in materia di controllo interno e gestione dei rischi. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, conformemente con la normativa applicabile, garantisce al Dirigente Preposto della Società i mezzi e i poteri necessari per svolgere i compiti allo stesso assegnati dalla Legge 262.

Il Dirigente Preposto della Società è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del "modello di financial reporting risk", in conformità alle strategie definite del Consiglio di Amministrazione; ha quindi la responsabilità di valutare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e l'idoneità delle stesse a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo. In tale ambito il Dirigente Preposto è supportato da un'apposita funzione (Unità Organizzativa Presidio 262) alla quale è attribuito il compito di coordinare tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento dei compiti allo stesso assegnati; in tale ambito svolge il ruolo di riferimento per tutto il Gruppo in tema di governo del rischio amministrativo-contabile, attraverso attività di indirizzo e coordinamento.

Il Servizio Normativa di Banca Generali è responsabile della mappatura dei processi aziendali e quindi anche di quelli amministrativo-contabili delle società del Gruppo; in tale ambito garantisce il costante aggiornamento del patrimonio informativo documentale dei processi amministrativo contabili del Gruppo.

La Direzione Internal Audit svolge l'attività periodica di verifica di efficacia delle procedure e dei controlli in essi rappresentati; supporta inoltre l'Unità Organizzativa Presidio 262 nell'ambito dell'attività di valutazione dei rischi e relativi controlli presenti nei processi amministrativo contabili del Gruppo.

Il Servizio Compliance si occupa di controllare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei processi amministrativo-contabili, verificandone l'aderenza alla normativa vigente, per garantire il rispetto delle disposizioni normative relative alla prestazione dei servizi offerti dal Gruppo Bancario e prevenire il rischio di non conformità.

I Process Owner (dirigenti delle singole Unità Organizzative della Società e del Gruppo) sono individuati quali responsabili della gestione di uno o più processi rilevanti ai fini della Legge 262; hanno il compito di garantire l'aderenza dell'impianto documentale, predisposto dalle strutture dedicate del Gruppo, all'operatività in essere, mediante la comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute e l'implementazione delle azioni correttive conseguenti alle eventuali carenze riscontrate.

Inoltre, qualora all'interno di un processo siano state individuate attività e/o controlli rilevanti di competenza di una Direzione differente da quella cui fa capo il Process Owner, si è identificato un Sub-Process Owner, con il compito e la responsabilità di assicurare la corrispondenza tra l'operatività e la procedura aziendale mediante la rilevazione, formalizzazione e costante aggiornamento della porzione di propria competenza.

La Società ha definito, inoltre, attraverso apposita circolare riguardante tutte le Società del Gruppo, un sistema documentale idoneo ad assicurare che tutti gli organi e le funzioni, alle quali sono attribuiti specifici compiti nell'ambito del sistema di con-

trollo interno e gestione dei rischi, collaborino tra di loro per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Le attività, informazioni e documenti inerenti il "modello di financial reporting risk" sono gestiti tramite specifici strumenti informatici condivisi con le altre funzioni di controllo.

Il Dirigente Preposto della Società riferisce al Consiglio di Amministrazione, periodicamente in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni.

### 10.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati che, pur compiuti da soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, possano considerarsi direttamente ricollegabili all'ente in quanto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il citato Decreto contempla l'esonero da tale forma di responsabilità di quegli enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire gli anzidetti reati.

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione (di seguito il "Modello") non costituisce un obbligo, ma una facoltà, di cui la Società ha ritenuto doversi avvalere al fine non soltanto di riordinare e formalizzare, ove necessario, un sistema di controlli preventivi atto ad escludere condotte che comportino la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del ricordato Decreto, ma anche di garantire la propria integrità, migliorando l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello di organizzazione e gestione della Società, redatto tenendo conto delle specificità connesse alla realtà aziendale. Detto Modello viene costantemente aggiornato, al fine di tenerlo allineato alle relative previsioni normative. Copia del Modello è disponibile sul sito [www.bancagenerali.com/Chisiamo/Strutturasetaria/BancaGenerali](http://www.bancagenerali.com/Chisiamo/Strutturasetaria/BancaGenerali).

Il Modello, oltre ad essere dotato di tutte le necessarie peculiarità formali, risponde, anche nella sostanza, alla sopraindicata finalità principale che ne ha richiesto l'adozione ed è finalizzato a prevenire tutte le tipologie di reato previste dalla richiamata normativa. Il Modello è integrato dalla normativa e dalle procedure aziendali ed è costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni e schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale; esso è contenuto in un documento illustrativo, contenente le norme generali idonee a prevenire la commissione del reato, salvo il caso di elusione fraudolenta.

Secondo quanto disposto dal citato Decreto, i compiti di vigilanza sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso devono essere attribuiti ad un organismo dell'ente, indipenden-

te e qualificato, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tal riguardo, la normativa applicabile alla Società fornisce una precisa disciplina relativamente all'attribuzione dell'incarico di Organismo di Vigilanza, che in precedenza era rimesso, oltre che a valutazioni interne, alle linee guida proposte dalle associazioni rappresentative di settore. Il comma 4-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, come introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012"), ha infatti facoltizzato per le società di capitali, l'attribuzione di tale ruolo al Collegio Sindacale. Inoltre la Circolare n. 263 della Banca d'Italia, come emendata dal 15° aggiornamento emanato il 2 luglio 2013, ha previsto che l'organo con funzione di controllo (e cioè il Collegio Sindacale nel modello di governance adottato dalla Società) svolga, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza.

Anche il Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nella sua ultima versione manifesta un favore per l'attribuzione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

In virtù di tutto quanto sopra rappresentato, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali del 1° aprile 2014, ha deliberato di identificare il Collegio Sindacale quale organo cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, conferendogli contestualmente i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

Pertanto previa verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità e delle situazioni di incompatibilità rilevanti ai fini dell'assunzione della carica, risultano oggi membri dell'Organismo di Vigilanza, gli attuali membri del Collegio Sindacale e cioè il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Giuseppe Alessio Verni, il Sindaco effettivo Prof. Angelo Venchiarutti e il Sindaco effettivo Dr. Alessandro Gambi.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, sono stati altresì riconosciuti i seguenti compensi:

- euro 15.000 lordi annui per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, identificato nel Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 10.000 lordi annui per ciascuno degli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, identificati nei Sindaci effettivi.

È previsto infine che l'Organismo si serva, nello svolgimento dei compiti affidatigli, del supporto delle altre funzioni aziendali ed in particolare della funzione di compliance.

### 10.4 Società di Revisione

Alla luce del quadro normativo di riferimento che si è venuto a determinare a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 303/2006, l'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2007 ha prorogato sino alla data di approvazione del bilancio

relativo all'esercizio sociale che si chiude al 31 dicembre 2014, l'incarico conferito, con deliberazione assembleare del 18 luglio 2006, alla Società di Revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A.". In seguito a tale prolungamento, il numero complessivo di esercizi consecutivi assoggettato a revisione è pari a nove e, quindi, conforme a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010.

## 10.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'art. 154-bis del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, prevede inter alia:

- a) il rilascio di una dichiarazione scritta da parte del Dirigente Preposto che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, siano corrispondenti a risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- b) il rilascio di una dichiarazione congiunta da parte del Dirigente Preposto e degli Organi amministrativi delegati allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e, ove previsto, al bilancio consolidato che attesti l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel periodo di riferimento delle procedure amministrative e contabili, che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del Gruppo, nonché, per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti e, per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 154-ter del TUF;
- c) il ruolo di vigilanza affidato al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dei poteri e mezzi a disposizione del Dirigente Preposto e sull'effettivo rispetto delle "procedure amministrative e contabili".

L'art. 23 comma 3 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomini e revochi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 stabilendone i poteri ed i mezzi.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che il Dirigente preposto è scelto tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- aver svolto per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre anni, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario; ovvero
- aver acquisito una specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati o a loro società controllate e in materia di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

La norma prevede altresì che il Dirigente preposto deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie e che il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Collegio Sindacale, ha nominato in data 26 giugno 2013 con efficacia dal 1° settembre 2013 il Dr. Stefano Grassi quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, previa verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 23 dello Statuto Sociale e stabilendo poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuite.

Il Dr. Stefano Grassi è il Responsabile dell'Area CFO - Area che coordina le Direzioni Finanza, Amministrazione e Controllo di gestione oltre che il Presidio 262 - ed a cui sono affidate, tra l'altro, le funzioni di assicurare la corretta e tempestiva rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Società e del gruppo bancario nonché l'assolvimento dei relativi adempimenti contabili e di vigilanza e di formulare, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, indirizzi e politiche in materia di bilancio e adempimenti fiscali.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2013, con decorrenza 1° settembre 2013, ha provveduto a conferire al Dr. Grassi, responsabile dell'Area CFO al quale è stato attribuito il ruolo di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i seguenti poteri, che dovranno essere esercitati, con firma singola, in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e alle linee di indirizzo stabilite dall'Amministratore Delegato e dalla Direzione Generale, nonché nell'ambito delle strategie del gruppo bancario di appartenenza:

1. coordinare e sovrintendere alle attività delle Direzioni e dei Servizi che riportano all'Area di competenza, rispondendo al Condirettore Generale cui riporta dei risultati e dell'attività degli stessi;

2. dare esecuzione, per le attività di competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministratore Delegato e dalla Direzione Generale;
3. proporre alla Condirezione Generale cui riporta, per le aree di attività di competenza, l'ottimale organizzazione delle attività degli uffici, con criteri funzionali che, attraverso la divisione dei compiti, consentano controlli concomitanti e conseguenti e in ogni caso la determinazione delle singole responsabilità;
4. proporre alla Condirezione Generale cui riporta, per le attività di competenza, le attribuzioni e la destinazione del personale degli uffici, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato;
5. elaborare le proposte riguardanti il piano strategico triennale ed il budget annuale;
6. elaborare le proposte relative al progetto di bilancio e al bilancio consolidato, nonché le relazioni economiche periodiche;
7. quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998 accompagnare gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale con propria dichiarazione scritta che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
8. quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
9. quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, attestare con apposita relazione, redatta in conformità al modello stabilito dalla Consob e allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al punto precedente nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
10. attestare che i documenti siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili nella Comunità europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
11. per il bilancio individuale e consolidato attestare che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui sono esposti;
12. per il bilancio semestrale abbreviato attestare che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 154-ter;
13. compiere qualsiasi atto e/o assumere qualsiasi impegno anche di carattere economico necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998;
14. ai fini dell'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, avvalersi della collaborazione delle altre funzioni aziendali (compresa quella del servizio Internal Audit) la cui attività dovesse ritenere necessaria o anche solo opportuna per il migliore espletamento degli stessi;
15. esprimere il proprio parere in merito alle proposte formulate dai Direttori Centrali competenti di passare a perdita crediti, rinunciare totalmente o parzialmente a qualsivoglia credito concesso, con conseguente rinuncia alle garanzie acquisite ed eventuale prestazione del consenso alle annotazioni di cancellazione, surroga, restrizione, riduzione e/o postergazione di ipoteche e/o privilegi e/o altre garanzie reali ovvero di definire in via di stralcio posizioni contenziose;
16. esprimere il proprio parere in merito alle proposte formulate dai Direttori Centrali competenti di inviare a perdita gli oneri derivanti alla società per errori dei dipendenti;
17. nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, provvedere alle spese correnti della società;
18. rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, svolgere ogni pratica riguardante imposte, tasse o tributi; contestare accertamenti e addivenire a concordati ed a transazioni;
19. nell'ambito del budget approvato e per le aree di attività di competenza, con il limite di euro 100.000,00 per singolo bene, acquistare, vendere, permutare beni mobili, anche registrati, riscuotere i prezzi, delegarne in tutto o in parte il pagamento, concedere dilazioni di pagamento con o senza garanzia ipotecaria;
20. nell'ambito del budget approvato, e per le aree di attività di competenza, stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere contratti di locazione, noleggio, manutenzione, somministrazione, assicurazione, trasporto, appalto, comodato, vigilanza e trasporto valori, mediazione, commissione, pubblicità, agenzia e deposito ed assumere impegni relativi alla fornitura di beni materiali, acquisizione di beni immateriali, prestazioni di servizi rese da terzi o prestazioni d'opera rese da consulenti o professionisti, con il limite di spesa di euro 100.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio; detto limite di spesa viene riferito al canone annuo per operazioni che comportino un impegno pluriennale, fermo restando comunque che tale impegno non potrà superare i 3 anni; restano esclusi da tali limiti i contratti relativi alle utenze ordinarie per il funzionamento della società (energia elettrica, telefono, fax) ovvero i pagamenti necessari in adempimento a norme di legge;
21. per le aree di attività di competenza, nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione

da parte del competente organo sociale, compiere tutte le operazioni sui conti della società ed effettuare in particolare prelievi in genere, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, a valere sulle effettive disponibilità;

22. per le aree di attività di competenza curare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con la Banca d'Italia, con la Consob e con enti ed organismi nazionali ed internazionali, compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, la Monte Titoli, le agenzie delle entrate, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Postale, le dogane, l'ENEL ed altri enti in genere, incassando e riscuotendo titoli, somme e valori con il rilascio di quietanze e ricevute;
23. previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, sottoscrivere cessioni di credito, lettere contratto per apertura di rapporti bancari di qualsiasi tipo, lettere contratto per la concessione di finanziamenti, lettere di manleva in relazione allo smarrimento sottrazione e/o distruzione di titoli ed assegni, crediti di firma quali fidejussioni, depositi cauzionali, avalli e accettazioni su cambiali;
24. emettere assegni circolari;
25. sottoscrivere, in nome e per conto della società, tutta la corrispondenza ordinaria e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti;
26. accendere ed estinguere conti correnti e di custodia ed amministrazione titoli della società di ogni specie con banche, poste od altri depositari abilitati, depositi in gestione accentrata presso la Banca d'Italia nonché organismi di deposito centralizzato, pattuendo tutte le condizioni inerenti;
27. esigere crediti e riscuotere ogni somma o valore dovuto alla società con rilascio di quietanza a saldo e liberazione;
28. firmare per girata e quietanza, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma cambiali, assegni, vaglia, effetti e titoli analoghi, documenti rappresentativi di merci o di crediti, titoli azionari, obbligazionari e titoli all'ordine in genere;
29. esercitare i poteri tempo per tempo attribuitigli dai Regolamenti adottati dalla banca e ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione Generale, nell'ambito delle proprie competenze.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo all'inizio del 2007, è stata avviata l'iniziativa progettuale FARG - *Financial Accounting Risk Governance*. Al fine di consentire una gestione efficiente dell'iniziativa, è stata costituita una struttu-

ra *ad hoc* con il compito di coordinare centralmente le attività e fornire un supporto agli specifici cantieri progettuali appositamente avviati allo scopo. Si rinvia in proposito al precedente paragrafo "*Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria*".

## 10.6 Coordinamento tra soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Sono state previste modalità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un presidio completo dei diversi rischi. A tal fine, tra l'altro, si rappresenta che:

- i) è stato istituito il Comitato Rischi, organo collegiale a cui partecipano l'Amministratore Delegato, la Direzione Generale ed i Direttori Centrali responsabili di Area;
- ii) sono previste riunioni collegiali tra il Collegio Sindacale ed i responsabili delle funzioni di controllo, anche in occasione della predisposizione della pianificazione dell'attività;
- iii) è stata emanata un'apposita circolare relativamente al coordinamento delle attività tra internal audit, compliance, anti money laundering e risk management e le altre funzioni di controllo, finalizzata alla realizzazione di una programmazione efficace delle attività, pur nel rispetto delle diverse autonomie;
- iv) i Collegi Sindacali delle società del gruppo periodicamente si riuniscono congiuntamente;
- v) il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi ed il Presidente del Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato per la Remunerazione e Nomine;
- vi) il Collegio Sindacale, dal 1° aprile 2014, ha assunto il ruolo di Organismo di Vigilanza;
- vii) su specifici progetti ed argomenti le diverse funzioni di controllo svolgono congiuntamente le necessarie analisi.

Per informazioni su altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi si rinvia al capitolo 10 Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi.

## 11. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

In conformità alle previsioni di cui all'art. 2391-bis Cod. Civ. ed all'art. 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato - previo parere preventivo del Comitato Controllo e Rischi istituito in seno al Consiglio di Amministrazione e composto da amministratori indipendenti - le procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate ("Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate" o "Procedura").

In data 21 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, a seguito dell'emanazione in data 12 dicembre 2011 da parte di Banca d'Italia delle Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ha proceduto alla integrazione, per contiguità di argomenti, della suddetta Procedura, introducendo nell'ambito della stessa anche le previsioni relative ai soggetti collegati e approvando una nuova versione della "Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati".

La procedura in argomento, è stata da ultimo revisionata in ottemperanza alle previsioni dell'art. 150 TUF e alle disposizioni introdotte dalla Circolare n. 263 della Banca d'Italia in materia di Operazioni di Maggior Rilievo. La *Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e di Operazioni di Maggior Rilievo*, si propone di dare attuazione alle discipline Consob e Banca d'Italia introducendo, con valenza per tutte le società del Gruppo Bancario, regole sull'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo che disciplinano le modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione e di informativa.

La procedura si applica alle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati:

- a) poste in essere per effetto dell'attività di direzione e coordinamento della Società sulle controllate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. e
- b) che, sulla base del vigente sistema di deleghe, debbono essere preventivamente esaminate o approvate dalla Società.

Devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate dalla Società le Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati che le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ., italiane o estere, intendano porre in essere e che siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Ai fini di una compiuta e corretta informativa relativamente alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni

di Maggior Rilievo compiute, la Procedura prevede altresì che:

- (i) il Consiglio di Amministrazione della Società renda note, nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 Cod. Civ., le operazioni con parti correlate e soggetti collegati compiute nel corso dell'esercizio anche per il tramite di Società Controllate;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale siano informati, a cura dell'Organo deliberante per il tramite dell'Amministratore Delegato, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati e delle Operazioni di Maggior Rilievo;
- (iii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione provveda affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio e sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza siano fornite a tutti gli Amministratori, in conformità all'art. 2381 Cod. Civ., nonché al Collegio Sindacale;
- (iv) il Collegio Sindacale vigili sull'osservanza delle disposizioni di cui alla citata Procedura e ne riferisca nella relazione all'Assemblea della Società di cui all'art. 2429, secondo comma, Cod. Civ. ovvero dell'art. 153 del Testo unico della Finanza.

Inoltre, l'appartenenza di Banca Generali al Gruppo Generali ha determinato la necessità di identificare eventuali operazioni con parti correlate della controllante Assicurazioni Generali e di gestirle in conformità alle previsioni delle Procedure adottate da Assicurazioni Generali stessa, che, in determinate situazioni, prevedono il preventivo vaglio da parte della Capogruppo.

La Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate è consultabile nella sezione del sito Internet della Società ([www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com)) denominata "*Corporate Governance - Sistema di Corporate Governance - Politiche di Governance*".

Inoltre, la Circolare n. 263 della Banca d'Italia ha introdotto nella normativa di settore alcune regole in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati (Titolo V, Capitolo 5 della suddetta Circolare). Dette disposizioni sono finalizzate a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. In tale prospettiva la citata normativa individua come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Precisa poi che situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie

di natura industriale, controllate o sottoposte ad influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Sulla base delle richiamate disposizioni una parte correlata ed i soggetti ad essa connessi costituiscono quindi il perimetro dei "soggetti collegati", a cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali previste dalla citata disciplina. Sotto il profilo quantitativo il presidio è costituito dalla determinazione di limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti di detti soggetti; i limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie. La determinazione dei limiti prudenziali è integrata poi dalla necessità di adottare apposite procedure deliberative, al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Inoltre specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità dei diversi organi sociali ed i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Al fine di dare compiuta attuazione alla suddetta normativa, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, nella riunione del 18 dicembre 2012, ha altresì approvato le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati", politiche che sono oggetto di costante aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di mantenere la coerenza con l'assetto organizzativo aziendale.

Le menzionate "Politiche" disciplinano, tra l'altro:

- (i) i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario; la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;
- (ii) per quanto riguarda l'operatività con soggetti collegati, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, fermo restando la puntuale disciplina in materia di conflitti d'interesse già precedentemente adottata da Banca Generali;
- (iii) i processi organizzativi atti ad identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e ad individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- (iv) i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione

e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

## Obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 del TUB

Relativamente alle obbligazioni di esponenti di banche, si ricorda anche che l'art. 136 del TUB, come da ultimo modificato con D.L. n. 179/12, pone il divieto, per detti soggetti, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca. Tale divieto è superabile soltanto previa deliberazione favorevole dell'organo di amministrazione, presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Banca Generali, al fine di garantire un puntuale presidio delle situazioni che potrebbero dar luogo a un potenziale conflitto di interesse ha adottato gli opportuni accorgimenti ed in particolare tutti gli esponenti aziendali vengono direttamente e personalmente resi edotti, in occasione della nomina, dei contenuti della normativa di cui trattasi, attraverso una brochure denominata "Obblighi degli esponenti bancari - Concetti Generali" che riassume la normativa vigente e le relative indicazioni interpretative, e un "Modulo di dichiarazione", che tutti gli esponenti aziendali devono compilare e che assolve congiuntamente alle discipline Consob e Banca d'Italia in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, e alle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Inoltre, ricordato che il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. del 21 giugno 2012, in ottemperanza alle prescrizioni incluse nel Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010 e alle disposizioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011, ha approvato la "Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati", Banca Generali attraverso l'elaborazione di un progetto interno avente come obiettivo la definizione e implementazione informatica e organizzativa di un processo multi-normativo per la gestione della materia, ha adottato l'applicativo Easy Regulation, strumento che permette di: (i) censire i Soggetti Rilevanti, consentendo la gestione delle informazioni ad essi relative; (ii) identificare le operazioni della Banca che rientrano nell'ambito di applicazione delle diverse normative; (iii) registrare e monitorare tali operazioni; (iv) identificare le operazioni che richiedono un iter istruttorio e supportare il processo informatizzato di governance delle operazioni che superano una soglia di rilevanza; (v) produrre della reportistica personalizzabile.

Si evidenzia che il modello dei processi scelto da Banca Generali e supportato da Easy Regulation, realizza una gestione integrata, semplificata e multi-normativa delle operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Esponenti Aziendali ex art. 136 del TUB.

Infine, in ottemperanza a quanto indicato nella "*Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo*", all'interno del Servizio Segreteria Societaria della Banca, è stata individuata una Funzione preposta con il compito di provvedere principalmente: (i) all'aggiornamento del perimetro anagrafico sovrintendendo l'individuazione dei soggetti; (ii) alla gestione degli iter deliberativi, dei flussi infor-

mativi sulle operazioni e dei rapporti con il Comitato Controllo e Rischi e con il Consiglio di Amministrazione; (iii) alla gestione degli obblighi di trasparenza interni ed esterni con gli Organi di Vigilanza; (iv) alla predisposizione della reportistica richiesta dalla citata normativa Consob e Banca d'Italia; (v) al coordinamento delle attività con le strutture della Capogruppo e delle Società Controllate.



## 12. NOMINA DEI SINDACI

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto i Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Attualmente tale percentuale è pari al 1,00%. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Cod. Civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la Società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista; (iii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iv) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti

prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci sono tenuti altresì a depositare presso la Società la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il ventunesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.

Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Cod. Civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora il numero di Sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio. Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante subentrerà altresì nella presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati e la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomi-

na del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista sopra indicato.

I Sindaci devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

A tal proposito l'art. 20 dello Statuto prevede che: (i) hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario; (ii) sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

## 13. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

L'attuale Collegio Sindacale di Banca Generali è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012.

La Tabella contenuta nell'allegato sub 3) riporta i membri del Collegio Sindacale in carica alla data del 31 dicembre 2014 e altre informazioni in merito agli stessi e alla loro partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale.

L'Assemblea del 24 aprile 2012 ha provveduto ad eleggere i componenti il Collegio Sindacale all'unanimità, dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Assicurazioni Generali S.p.A. La lista conteneva i medesimi candidati eletti e cioè quali Sindaci effettivi Giuseppe Alessio Verni, Alessandro Gambi e Angelo Venchiarutti e quali Sindaci supplenti Luca Camerini e Anna Bruno.

In occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali, l'Emittente provvederà ad adeguarsi alla disciplina della parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011, applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012.

Di seguito viene indicato un sintetico profilo dei sindaci.

**Giuseppe Alessio Verni.** Nato a Trieste il 5 ottobre 1964, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università della medesima città nel 1989. È iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste, nell'elenco dei Revisori Contabili, nell'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Trieste. Nell'ambito della propria attività professionale, ha maturato esperienze nel campo contabile, amministrativo, finanziario, fiscale e del contenzioso tributario, nonché nel campo della valutazione di aziende e delle operazioni societarie straordinarie. Ha svolto dal 1993 l'attività di Curatore Fallimentare presso il Tribunale Civile di Trieste. Riveste la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste. All'interno del Gruppo bancario, riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. e di Generfid S.p.A. Riveste inoltre la carica di sindaco effettivo in altre società del Gruppo Generali e in un'altra società quotata e la carica di presidente dell'Organismo di Vigilanza in una società industriale quotata.

**Alessandro Gambi.** Nato a Ferrara il 17 maggio 1965, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università della medesima città nel 1989. È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste, iscritto nel Registro dei revisori Contabili dal 2000 e iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici e all'Albo dei Periti dal 1999. In ambito professionale svolge attività di consulenza aziendale, societaria e tributaria; alla predetta attività di consulenza si affianca l'espletamento di incarichi di natura valutativa d'azienda in occasione di operazioni straordinarie. Riveste la carica di Sindaco effettivo e supplente in diverse Società del Gruppo Generali. Non riveste

la carica di Sindaco, né effettivo né supplente, in altre società quotate.

**Angelo Venchiarutti.** Nato a Roma il 20 settembre 1956, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste nel 1981, per poi conseguire la qualifica di ricercatore universitario in Diritto Civile dal maggio 1983, di Professore associato di Diritto Privato Comparato dal 1999 e, successivamente, quella di Professore di ruolo di Diritto Privato. Attualmente riveste anche diverse cariche presso l'Università degli Studi di Trieste ove ha tenuto numerosi corsi universitari e ulteriore attività didattiche. Angelo Venchiarutti è altresì impegnato in attività scientifiche ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto civile, diritto privato comparato e diritto commerciale ed assicurativo. Non riveste la carica di Sindaco, né effettivo né supplente, in altre società quotate. All'interno del Gruppo bancario, riveste altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale di BG Fiduciaria Sim S.p.A.

**Luca Camerini.** Nato a Trieste l'8 ottobre 1963, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste nel 1988. È iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Trieste e nell'elenco dei Revisori Contabili. Dal 2008 svolge l'attività professionale con Studio proprio. All'interno del Gruppo bancario, riveste la carica di Sindaco effettivo di BG Fiduciaria Sim S.p.A. nonché riveste la carica di Sindaco effettivo e supplente in diverse Società del Gruppo Generali.

**Anna Bruno.** Nata a Trieste il 16 ottobre 1967; consegue il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e si iscrive all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste come ragioniere Commercialista e all'Istituto dei Revisori Contabili. Riveste la carica di Sindaco effettivo e supplente in diverse società del Gruppo Generali.

Durante l'esercizio 2014 il Collegio Sindacale si è riunito 21 volte, la presenza media dei sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2014 è stata del 100,00%. Per il 2015 sono previste 20 riunioni, dall'inizio dell'esercizio fino ad oggi sono state svolte 6 riunioni.

La normativa di vigilanza prevede inoltre che l'organo di controllo verifichi periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla banca. Stabilisce anche che i componenti dell'organo di controllo devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico e che, sia in occasione della nomina degli esponenti aziendali sia periodicamente, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi ricoperti

di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. A tal fine l'articolo 20 dello Statuto stabilisce, attraverso un rinvio alla normativa regolamentare vigente, sia il numero massimo di incarichi consentito per assumere la carica di sindaco in Banca Generali, sia i requisiti di professionalità richiesti.

Oltre ai requisiti di onorabilità ed indipendenza ed alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, previste dalla normativa speciale e dal Codice di Autodisciplina per le banche quotate, i sindaci devono possedere, a pena di decadenza, i seguenti requisiti di professionalità: almeno un sindaco effettivo ed un supplente (ed in ogni caso il Presidente) devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili; chi non abbia tale requisito, deve avere maturato una specifica esperienza nell'esercizio di: a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Inoltre i componenti degli organi di controllo, per effetto della normativa di vigilanza, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (ovvero almeno pari al 10% del capitale sociale o del diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio consolidato del gruppo bancario).

La verifica del possesso dei requisiti richiesti è svolta dal Consiglio di Amministrazione in conformità sia alle previsioni della normativa di vigilanza che di quelle del Codice.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha provveduto alla verifica dei requisiti di legge richiesti per i componenti effettivi del Collegio Sindacale in data 8 maggio 2012.

I sindaci di Banca Generali sono stati scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili eccezion fatta per un membro comunque in possesso dei requisiti di professionalità sopra richiamati; tutti i sindaci sono inoltre risultati indipendenti sia in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 che a quelle del Codice di Autodisciplina.

Il Collegio Sindacale ha valutato l'indipendenza dei propri membri e da ultimo la valutazione è avvenuta nella seduta del 19 febbraio 2015.

Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori.

Il Sindaco che per conto proprio o di terzi ha un interesse in una determinata operazione della Società deve informare tempesti-

vamente e in modo esauriente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio circa la natura, l'origine ed i termini del proprio interesse. Analoga informativa deve essere fornita dal Sindaco che si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 136 del TUB e in tal caso troverà applicazione la disciplina prevista da tale normativa.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dall'attività di revisione legale prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete medesima.

L'articolo 20 dello Statuto Sociale, considerato che l'attività di revisione legale spetta a norma di legge ad una società di revisione, prevede il potere/dovere del Collegio Sindacale di relazionarsi con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo; a tal fine sono state individuate forme di coordinamento continuo, attraverso la pianificazione di specifiche riunioni e lo scambio periodico di informazioni tra il Collegio Sindacale e la società di revisione. Su tali tematiche il Collegio Sindacale può altresì avvalersi, se lo ritiene, del supporto consultivo del Comitato Controllo e Rischi, come previsto dal Regolamento sul funzionamento del Comitato stesso.

Inoltre l'organo di controllo della capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate. Il Collegio Sindacale inoltre, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il Comitato Controllo e Rischi e con le funzioni di controllo (*compliance, anti money laundering, internal audit e risk management*). Si richiama in proposito quanto sopra rappresentato in merito ai flussi informativi ed al coordinamento tra i diversi organi della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato che i Sindaci potessero partecipare post nomina a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento. In tale contesto ha coinvolto i componenti il Collegio Sindacale in iniziative formative, organizzate da società specializzate, in merito al ruolo ed ai compiti degli amministratori indipendenti ed ha curato che nell'ambito delle riunioni cui assiste il Collegio Sindacale venisse riservato specifico spazio all'aggiornamento sulle principali novità normative intervenute, sull'analisi dello sviluppo dell'attività di gestione di portafogli e sull'analisi dello sviluppo degli impatti dell'attività creditizia di Banca Generali, attraverso l'illustrazione e l'approfondimento delle tematiche da parte del management della Banca allo scopo di favorire una adeguata conoscenza di tali settori di attività in cui opera la Società e delle relative dinamiche.

## 14. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Banca Generali ritiene conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che a un dovere nei confronti del mercato – instaurare un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli Azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni aziendali.

In particolare, la Società coglie l'occasione delle assemblee per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società e sulle sue prospettive; ciò, ovviamente, nel rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate e quindi, ove il caso ricorra, procedendo a una contestuale diffusione al mercato di dette informazioni.

La gestione dei rapporti quotidiani con gli Azionisti è affidata al Servizio Segreteria Societaria nell'ambito dell'Area Governance e Rischi Aziendali.

I rapporti con gli investitori istituzionali sono invece curati dal Servizio di Investor Relations.

La Società si serve del proprio sito Internet per mettere a disposizione del pubblico informazioni sempre aggiornate sulla Società, i suoi prodotti ed i suoi servizi.

Oltre alla presentazione ed alla storia della Società e del Gruppo, sul sito sono reperibili i documenti più rilevanti in materia di *Corporate Governance*, tutti i comunicati stampa relativi ai principali eventi societari nonché i dati finanziari e contabili.

Sempre nel sito è presente il Calendario Eventi, da cui è possibile conoscere le date delle riunioni degli Organi Sociali, quali l'Assemblea ed i Consigli di Amministrazione chiamati ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato ed i resoconti intermedi di gestione, nonché quelle di carattere più strettamente finanziario.

Al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'informativa resa al pubblico, l'aggiornamento del sito è curato con la massima tempestività.

### INVESTOR RELATIONS

Giuliana Pagliari

Tel. + 39 02 60765548

Fax +39 02 69 462 138

[Investor.relations@bancagenerali.it](mailto:Investor.relations@bancagenerali.it)

## 15. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

I meccanismi di funzionamento dell'Assemblea degli azionisti sono disciplinati dallo Statuto Sociale e dal Regolamento dell'Assemblea.

La qualità di azionista implica l'accettazione da parte dello stesso dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'Assemblea degli Azionisti è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale. Le deliberazioni da essa prese in conformità alla Legge e al presente Statuto vincolano tutti gli Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede legale od in altra località, purché nel territorio dello Stato italiano. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci, a termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria per legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le condizioni di legge tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile, hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea; gli azionisti che da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda e di una terza convocazione, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Possono intervenire in Assemblea i soggetti legittimati all'intervento in conformità alla normativa vigente, sempre che gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge e la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies comma 4 del TUF, oltre i termini poc'anzi indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 134 del TUF ha designato un rappresentante per l'esercizio del diritto di voto.

Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di Legge.

All'Assemblea riunita in sede ordinaria e straordinaria sono devolute le attribuzioni rispettivamente spettanti ai sensi dalla

vigente normativa. L'Assemblea ordinaria stabilisce, tra l'altro, i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione ed i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. In merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, all'Assemblea sono devolute, in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia, le competenze stabilite dalla normativa vigente. In caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, l'Assemblea, con riferimento alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati riservate alla sua competenza e che devono essere da questa autorizzate, delibera alle condizioni, nonché secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla vigente normativa e disciplinati nella predetta procedura della Società.

L'articolo 18 dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

All'ultima Assemblea del 23 aprile 2014 erano presenti otto consiglieri. Nel corso di detta Assemblea il Consiglio ha riferito sull'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti una adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere le decisioni di competenza con cognizione di causa. Il Comitato per la Remunerazione e Nomine ha riferito agli azionisti in merito alle attività svolte dal Comitato in materia di politica retributiva.

### Regolamento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del CdA, la Società incoraggia la più ampia partecipazione degli Azionisti alle adunanze assembleari.

Il Consiglio riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata in occasione della presentazione della Relazione sulla Gestione in accompagnamento al Bilancio e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

In ottemperanza a quanto raccomandato nel Codice, l'Assemblea degli Azionisti si è dotata di un proprio Regolamento (da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2011), in cui sono contenute le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Regola-

mento assembleare è disponibile sia presso la Sede sociale sia sul sito Internet della Società, nella sezione “Corporate Governance-Assemblea degli Azionisti - Partecipazione all’Assemblea”.

Detto regolamento è volto a disciplinare lo svolgimento dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il corretto e ordinato funzionamento della stessa ed, in particolare, il diritto di ciascun socio di intervenire e di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione e costituisce un valido strumento per garantire la tutela dei diritti di tutti i soci e la corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, i soggetti legittimati all’intervento hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

In conformità a quanto previsto dall’art. 127-ter del TUF i soci possono porre domande sulle materie all’Ordine del Giorno anche prima dell’assemblea. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, anche attraverso una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

I legittimati all’Intervento che intendono parlare devono farne richiesta in forma scritta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell’ordine del giorno e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull’argomento cui si riferisce la richiesta di intervento.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.

Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l’ordine di iscrizione dei richiedenti. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l’ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente.

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai legittimati all’intervento dopo l’intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all’ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell’assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. I legittimati all’intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all’ordine del giorno, salvo un’eventuale replica e una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a 5 minuti. Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e dell’importanza dei singoli argomenti all’ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell’assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun legittimato all’intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il legittimato all’intervento a concludere nei 5 minuti successivi.

## **16. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)**

Per le ulteriori pratiche di governo societario si rinvia a quanto descritto nei singoli paragrafi della presente Relazione.

## **17. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO**

Non sono intervenuti cambiamenti nella struttura di corporate governance dopo la chiusura dell'esercizio.

Milano, 10 marzo 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



## Allegato 1

### Tabella n. 1 - Informazioni sugli assetti proprietari

#### Struttura del capitale sociale

	N. AZIONI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE	QUOTATO (INDICARE I MERCATI)/ NON QUOTATO	DIRITTI E OBBLIGHI
Azioni ordinarie	115.756.094	100	Quotato su MTA di Borsa Italiana S.p.A.	Tutti i diritti previsti dal Cod. Civ. e dallo Statuto sociale
Azioni a voto multiplo	-	-		
Azioni con diritto di voto limitato	-	-		
Azioni prive di diritto di voto	-	-		
Altro	-	-		

#### Altri strumenti finanziari (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)

	QUOTATO (INDICARE I MERCATI)/ NON QUOTATO	N. STRUMENTI IN CIRCOLAZIONE	CATEGORIA DI AZIONI AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE/ ESERCIZIO	N. AZIONI AL SERVIZIO DELLA CONVERSIONE/ ESERCIZIO
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-
Warrant	-	-	-	-

### Tabella n. 2 - Partecipazioni rilevanti nel capitale

DICHIARANTE	AZIONISTA DIRETTO	QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO	QUOTA % SU CAPITALE VOTANTE
Assicurazioni Generali S.p.A.	Generali Italia S.p.A.	33,3233	33,3233
	Generali Vie S.A.	9,5978	9,5978
	GenertelLife S.p.A.	4,8629	4,8629
	Alleanza Assicurazioni S.p.A.	2,4235	2,4235
	Genertel S.p.A.	0,4388	0,4388
Threadneedle Asset Management Holdings Ltd.	Threadneedle Asset Management Holdings Ltd.	2,1404	2,1404

## Allegato 2

### Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DATI AL 10.03.2015)						
CARICA	COMPONENTE	ANNO DI NASCITA	DATA DI PRIMA NOMINA	IN CARICA DAL	IN CARICA FINO A	LISTA (M/N)
Presidente	Paolo Vagnone	1963	25.07.2012	24.04.2013	Ass. bilancio 31.12.2014	(*)
Amministratore Delegato	Piermario Motta	1957	24.04.2012	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)
Amministratore	Mario Francesco Anaclerio	1973	24.04.2012	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)
Amministratore	Paolo Baessato	1951	19.04.2006	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)
Amministratore	Giovanni Brugnoli	1970	24.04.2012	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)
Amministratore	Philippe Donnet	1960	15.10.2013	23.04.2014	Ass. bilancio 31.12.2014	(****)
Amministratore	Fabio Genovese	1959	24.04.2012	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)
Amministratore	Anna Gervasoni	1961	24.04.2012	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)
Amministratore	Angelo Miglietta	1961	21.04.2009	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)
Amministratore	Ettore Riello	1956	20.07.2007	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014	M (***)

(\*) In data 25 luglio 2012 l'Ing. Vagnone è stato nominato Consigliere per cooptazione; in data 8 agosto 2012 è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione; in data 24 aprile 2013 è stato confermato Consigliere dall'Assemblea dei soci e confermato Presidente nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione

(\*\*) Il Presidente, come richiesto dal Provvedimento della Banca d'Italia non dispone di deleghe operative in seno alla società.

(\*\*\*) La lista di maggioranza è stata l'unica lista presentata.

(\*\*\*\*) In data 15 ottobre 2013 il Dr. Donnet è stato nominato Consigliere per cooptazione; in data 23 aprile 2014 è stato confermato Consigliere dall'Assemblea dei soci.

### Amministratori cessati durante l'esercizio di riferimento

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DATI AL 10.03.2015)						
CARICA	COMPONENTE	ANNO DI NASCITA	DATA DI PRIMA NOMINA	IN CARICA DAL	IN CARICA FINO A	LISTA (M/N)

**Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2%**

**Numero di riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento**

Consiglio di Amministrazione: 14

Comitato Controllo e Rischi: 16

Comitato per la Remunerazione e Nomine: 10

(1) Nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono a un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DATI AL 10.03.2015)						COMITATO CONTROLLO E RISCHI	COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE		
ESEC.	NON ESEC.	INDIP. DA CODICE	INDIP. EX ART. 37 REG. CONSOB 16191/07	(%)	NUMERO ALTRI INCARICHI (1)	COMPONENTE	(%)	COMPONENTE	(%)
	X (**)			100	0				
X				100	0				
	X	X	X	100	4	X (Presidente)	100		
	X	X	X	100	2	X	94	X (Presidente)	90
	X	X	X	93	0	X	75		
X				57	0				
	X	X	X	100	1			X	100
	X	X	X	100	3	X	94		
	X	X		79	6				
	X	X	X	36	1			X	80

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (DATI AL 10.03.2015)						COMITATO CONTROLLO E RISCHI	COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE		
ESEC.	NON ESEC.	INDIP. DA CODICE	INDIP. EX ART. 37 REG. CONSOB 16191/07	(%)	NUMERO ALTRI INCARICHI (1)	COMPONENTE	(%)	COMPONENTE	(%)

## Allegato 3

### Struttura del Collegio Sindacale

(DATI AL 10.03.2015)

CARICA	COMPONENTE	ANNO DI NASCITA	DATA DI PRIMA NOMINA	IN CARICA DAL	IN CARICA FINO A
Presidente	Giuseppe Alessio Verni	1964	01.11.1998	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014
Sindaco Effettivo	Angelo Venchiarutti	1956	03.10.2006	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014
Sindaco Effettivo	Alessandro Gambi	1965	21.04.2009	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014
Sindaco Supplente	Luca Camerini	1963	21.04.2009	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014
Sindaco Supplente	Anna Bruno	1967	23.11.2009	24.04.2012	Ass. bilancio 31.12.2014

(\*) La lista di maggioranza è stata l'unica lista presentata.

**Sindaci cessati durante l'esercizio di riferimento: 0**

**Numero di riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 21**

**Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2%**

LISTA (M/N)	INDIP. DA CODICE	PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO (%)	NUMERO ALTRI INCARICHI
M (*)	X	100	10
M (*)	X	91	5
M (*)	X	96	6
M (*)	X	-	5
M (*)	X	-	7